

## DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA COMUNICAZIONI ALL'ASSEMBLEA

### INDICE

	PAG.		PAG.
<b>Comunicazioni</b> .....	3		
Missioni vevolevoli nella seduta del 15 ottobre 2004 .....	3	<b>2168-2320-2413-2568-2909-2994-3058-3489-3523-3531-3541-3572-3573-3584-3639-3684-3707-3885-4023-4393-4451-4805-5044)</b> .....	13
Progetti di legge (Annunzio; Modifica del titolo di una proposta di legge; Ritiro di una proposta di legge; Trasmissione dal Senato) .....	3, 4	(Sezione 1 – Articoli aggiuntivi riferiti all'articolo 43) .....	13
Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (Trasmissione di un documento) .....	4	(Sezione 2 – Ordini del giorno) .....	14
Documento ministeriale (Trasmissione) .....	4	<b>Disegno di legge di conversione S. 3097 (approvato dal Senato) n. 5303</b> .....	17
Atti preparatori di atti normativi comunitari (Annunzio) .....	5	(Sezione 1 – Proposte emendative dichiarate inammissibili) .....	17
Atti di controllo e di indirizzo .....	12	(Sezione 2 – Parere della I Commissione) ...	19
<i>ERRATA CORRIGE</i> .....	12	(Sezione 3 – Articolo unico; articoli del decreto-legge) .....	19
<b>Disegno di legge costituzionale S. 2544 (Approvato in prima deliberazione dal Senato) n. 4862 ed abbinata proposte di legge costituzionale nn. 72-113-260-376-468-582-721-874-875-877-966-1162-1218-1287-1403-1415-1608-1617-1725-1805-1964-2027-2116-2123-</b>		(Sezione 4 – Modificazioni apportate dal Senato) .....	20
		(Sezione 5 – Proposte emendative riferite agli articoli del decreto-legge) .....	23

**N. B.** Questo allegato reca i documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula.

	PAG.		PAG.
(Sezione 6 – Proposta emendativa riferita all'articolo unico) .....	29	(Sezione 4 – Iniziative per il risarcimento economico a favore dei medici specializzandi che negli anni 1983-1991 non hanno percepito la borsa di studio) .....	36
(Sezione 7 – Ordini del giorno) .....	29		
<b>Interpellanze urgenti</b> .....	32	(Sezione 5 – Eventuale partecipazione di organizzazioni non governative italiane ed attività del Cimic Group South in Iraq) .	37
(Sezione 1 – Problemi occupazionali nella zona industriale di Massa Carrara) .....	32		
(Sezione 2 – Ruolo ricoperto dall'istituto nazionale per la fauna selvatica nell'ambito delle trattative tra il Governo italiano e l'Unione europea per il prolungamento della stagione venatoria) .....	33	(Sezione 6 – Iniziative normative volte ad estendere le agevolazioni fiscali previste per le autovetture anche agli autocaravan ed ai caravan) .....	38
(Sezione 3 – Iniziative a favore dell'ordine Mauriziano di Torino) .....	34	(Sezione 7 – Proposta del Governo di prolungamento della stagione venatoria) .....	39

## COMUNICAZIONI

**Missioni valedoli nella seduta  
del 15 ottobre 2004.**

Alemanno, Aprea, Armosino, Baccini, Ballaman, Berlusconi, Berselli, Enzo Bianco, Boato, Bonaiuti, Bono, Brugger, Burani Procaccini, Buttiglione, Castagnetti, Ciani, Cicu, Colucci, Contente, Cusumano, de Ghislanzoni Cardoli, Delfino, Dell'Elce, Dozzo, Fini, Fiori, Frattini, Galati, Gasparri, Giordano, Giancarlo Giorgetti, Giovanardi, Manzini, Maroni, Martinat, Martino, Martusciello, Matteoli, Mazzocchi, Molgora, Mussi, Palumbo, Pecoraro Scanio, Pescante, Pisanu, Pistone, Possa, Prestigiaco, Ricciotti, Romani, Santelli, Scajola, Scarpa Bonazza Buora, Selva, Sgobio, Soro, Sospiri, Stucchi, Tanzilli, Taormina, Tassone, Tortoli, Tremaglia, Trupia, Urbani, Urso, Valducci, Valentino, Viceconte, Viespoli, Vietti, Violante.

*(alla ripresa pomeridiana della seduta)*

Alemanno, Aprea, Armani, Armosino, Baccini, Ballaman, Berlusconi, Berselli, Boato, Bonaiuti, Bono, Brugger, Burani Procaccini, Buttiglione, Castagnetti, Ciani, Cicu, Colucci, Contente, Cusumano, de Ghislanzoni Cardoli, Delfino, Dell'Elce, Dozzo, Fini, Fiori, Frattini, Galati, Gasparri, Giordano, Giancarlo Giorgetti, Giovanardi, Manzini, Maroni, Martinat, Martino, Martusciello, Matteoli, Mazzocchi, Molgora, Mussi, Palumbo, Pecoraro Scanio, Pescante, Pisanu, Possa, Prestigiaco, Ricciotti, Romani, Santelli, Scajola, Scarpa Bonazza Buora, Selva, Sgobio, Soro, Sospiri, Stucchi, Tassone, Tortoli, Tremaglia, Trupia, Urbani, Urso, Valducci, Valentino, Viceconte, Viespoli, Vietti, Violante.

**Annunzio di proposte di legge.**

In data 14 ottobre 2004 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

LUSSANA ed altri: « Modifiche all'articolo 16-*nonies* del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, in materia di benefici penitenziari » (5352);

MESSA: « Istituzione dell'ufficio del giudice di pace di Guidonia Montecelio » (5353);

CAPARINI ed altri: « Disposizioni in materia di interventi di ripristino, recupero, manutenzione e salvaguardia dei limoneti del lago di Garda » (5354);

LUCCHESI e DEGENNARO: « Istituzione della Festa nazionale dei nonni » (5355);

PALUMBO ed altri: « Modifiche alla legge 19 febbraio 2004, n. 40, recante norme in materia di procreazione medicalmente assistita » (5356);

FIORI: « Interpretazione autentica dell'articolo 1 del decreto-legge 29 novembre 1996, n. 606, e dell'articolo 1, commi 178, 179 e 180, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, in materia di collocamento in ausiliaria del personale militare » (5357).

Saranno stampate e distribuite.

### **Modifica del titolo di una proposta di legge.**

La proposta di legge n. 4995, d'iniziativa dei deputati ROSATO ed altri, ha assunto il seguente titolo: « Modifiche all'articolo 36 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, concernenti l'istituzione del piano urbano di mobilità ».

### **Ritiro di una proposta di legge.**

Il deputato Fiori ha comunicato di ritirare la seguente proposta di legge:

FIORI: « Interpretazione autentica dell'articolo 1 del decreto-legge 29 novembre 1996, n. 606, e dell'articolo 1, commi 178, 179 e 180, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, in materia di collocamento in ausiliaria del personale militare » (4298).

La proposta di legge sarà, pertanto, cancellata dall'ordine del giorno.

### **Trasmissione dal Senato.**

In data 14 ottobre 2004 il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza il seguente disegno di legge:

S. 2836. — « Contributo straordinario in favore dello *Staff College*, organismo delle Nazioni Unite, con sede in Torino » (approvato dalla III Commissione permanente del Senato) (5351).

Sarà stampato e distribuito.

### **Trasmissione dal Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.**

Il presidente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL), con lettera in data 13 ottobre 2004, ha trasmesso il documento recante osservazioni e proposte sul disegno di legge concernente « Disposizioni per la formazione

del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005) » (atto Camera n. 5310), approvato dal CNEL stesso nella seduta dell'11 ottobre 2004 (doc. XXI, n. 7).

Questo documento sarà stampato, distribuito e trasmesso alla V Commissione (Bilancio).

### **Trasmissione dal ministro delle politiche agricole e forestali.**

Il ministro delle politiche agricole e forestali, con lettere del 29 settembre, del 2 ottobre e del 4 ottobre 2004, ha trasmesso dodici note relative all'attuazione data agli ordini del giorno in Assemblea: RAVA ed altri n. 9/4102-B/4, MARCORA ed altri n. 9/4102-B/5, accolti come raccomandazione dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 31 luglio 2003 e BORRELLI ed altri n. 9/4102-B/13, accolto dal Governo nella medesima seduta, concernenti risorse per il miglioramento dei centri di incremento ippico e la gestione dell'anagrafe equina; SEDIOLI ed altri n. 9/3841/55, accolto dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 21 maggio 2003, concernente il funzionamento dell'anagrafe bovina; SCALTRITTI ed altri n. 9/4489/48, accolto come raccomandazione dal Governo e approvato nella seduta dell'Assemblea del 17 dicembre 2003, concernente il programma di razionalizzazione e di riconversione delle unità che esercitano la pesca costiera con il sistema a strascico e RICCIUTI n. 9/4489/184, accolto come raccomandazione dal Governo nella medesima seduta, concernente l'impegno del Governo a riferire al Parlamento circa la funzionalità dell'anagrafe zootecnica; GERMANÀ ed altri n. 9/2122-ter/7, accolto dal Governo nella seduta dell'Assemblea dell'11 luglio 2002, concernente la modifica dell'articolo 1193 del codice della navigazione, in materia di inosservanza delle disposizioni sui documenti di bordo; FRANCI ed altri n. 9/3200-bis/53, accolto come raccomandazione dal Governo nella seduta dell'As-

semblea dell'11 novembre 2002, concernente benefici a sostegno del settore della pesca; FRANCI ed altri n. 9/1984/138, accolto come raccomandazione dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 19 dicembre 2001, concernente misure per il rilancio del settore ittico; SCALTRITTI ed altri n. 9/559/1, accolto dal Governo, nella seduta dell'Assemblea del 29 gennaio 2003, concernente l'efficacia delle strutture periferiche del Corpo forestale dello Stato. MARINELLO ed altri n. 9/559/2, modificato ed accolto dal Governo nella medesima seduta, concernente il transito del personale del Corpo forestale dello Stato nei corpi di polizia ad ordinamento civile, MARINELLO ed altri n. 9/559-B/2, FALLICA ed altri n. 9/559-B/3, MOLINARI ed altri n. 9/559-B/4, accolti come raccomandazione dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 20 gennaio 2004 e de GHISLANZONI CARDOLI ed altri n. 9/559-B/8, accolto dal Governo nella medesima seduta, concernenti disposizioni relative al Corpo forestale dello Stato; all'ordine del giorno in Commissione SCALTRITTI ed altri n. 0/1984/XIII/3, accolto dal Governo ed approvato dalla XIII Commissione (Agricoltura) il 28 novembre 2001, concernente benefici per il settore della pesca.

Le suddette note sono a disposizione degli onorevoli deputati presso il Servizio per il Controllo parlamentare e sono trasmesse alla XIII Commissione (Agricoltura), competente per materia.

#### **Annunzio di atti preparatori di atti normativi comunitari.**

Nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 23 aprile 2004 sono stati pubblicati gli elenchi delle seguenti proposte legislative e di altri documenti preparatori di atti normativi dell'Unione europea o relativi alla loro attuazione, adottati dalla Commissione dal 2 febbraio al 26 febbraio 2004. Tali documenti sono stati assegnati, a norma dell'articolo 127, comma 1, del

Regolamento, per l'esame, alle sottoindicate Commissioni competenti per materia nonché, per il parere, alla XIV Commissione:

*Elenco delle proposte legislative adottate dalla Commissione dal 2 febbraio al 26 febbraio 2004.*

COM(2004) 47 Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'emanazione di talune norme comuni in materia di trasporti di merci su strada (Versione codificata) — *alla IX Commissione permanente (Trasporti)*;

COM(2004) 51 Proposta di decisione del Consiglio sulla conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e le Barbados, Belize, la Repubblica del Congo, Figi, la Repubblica cooperativa di Guyana, la Repubblica della Costa d'Avorio, la Giamaica, la Repubblica del Kenia, la Repubblica del Madagascar, la Repubblica del Malawi, Maurizio, la Repubblica del Suriname, S. Cristoforo e Nevis, il Regno dello Swaziland, la Repubblica unita della Tanzania, Trinidad e Tobago, la Repubblica dell'Uganda, la Repubblica di Zambia e la Repubblica dello Zimbabwe circa l'adesione della Repubblica del Mozambico al protocollo n. 3 sullo zucchero ACP dell'allegato V dell'accordo di partenariato ACP-CE — *alla III Commissione permanente (Affari esteri)*;

COM(2004) 56 Proposta di decisione del Consiglio relativa alla posizione che la Comunità deve adottare in seno al Consiglio di associazione istituito dall'accordo europeo tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Lettonia, dall'altra, per quanto riguarda il miglioramento delle condizioni applicabili agli scambi di prodotti agricoli trasformati previste nel protocollo n. 2 dell'accordo europeo tra la Comunità europea e la Repubblica di Lettonia — *alla XIII Commissione permanente (Agricoltura)*;

COM(2004) 58 Proposta di regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 850/98 per quanto riguarda la protezione delle scogliere coralline di

acque profonde dagli effetti della pesca a strascico in talune zone dell'Oceano Atlantico — *alla VIII Commissione permanente (Ambiente)*;

COM(2004) 59 Proposta di decisione del Consiglio relativa alla posizione che la Comunità deve adottare in seno al Consiglio di associazione istituito dall'accordo europeo tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e l'Estonia, dall'altra, per quanto riguarda il miglioramento delle condizioni applicabili agli scambi di prodotti agricoli trasformati previste nel protocollo n. 2 dell'accordo europeo tra la Comunità europea e l'Estonia — *alla XIII Commissione permanente (Agricoltura)*;

COM(2004) 63 Proposta di decisione del Consiglio relativa alla posizione che la Comunità deve adottare in seno al Consiglio di associazione istituito dall'accordo europeo tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Lituania, dall'altra, per quanto riguarda il miglioramento delle condizioni applicabili agli scambi di prodotti agricoli trasformati previste nel protocollo n. 2 dell'accordo europeo tra la Comunità europea e la Lituania — *alla XIII Commissione permanente (Agricoltura)*;

COM(2004) 67 Proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 3030/93 relativo al regime comune da applicare alle importazioni di alcuni prodotti tessili originari dei Paesi terzi — *alla X Commissione permanente (Attività produttive)*;

COM(2004) 68 1 Proposta di decisione del Consiglio relativa alla posizione che la Comunità deve adottare in sede di Consiglio dei ministri ACP-CE in materia di revisione delle modalità e delle condizioni di finanziamento per le fluttuazioni a breve termine dei proventi da esportazioni (Allegato II dell'accordo di partenariato ACP-UE firmato a Cotonou) — *alla III Commissione permanente (Affari esteri)*;

COM(2004) 71 Proposta di direttiva del Consiglio che abroga la direttiva 72/462/CEE — *alla XII Commissione permanente (Affari sociali)*;

COM(2004) 73 Proposta modificata di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio, concernente l'armonizzazione di regole tecniche e di procedure amministrative nel settore dell'aviazione civile — *alla IX Commissione permanente (Trasporti)*;

COM(2004) 75 Proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera, che stabilisce misure equivalenti a quelle definite nella direttiva 2003/48/CE del Consiglio del 3 giugno 2003 in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi, e del memorandum d'intesa che lo accompagna — *alla VI Commissione permanente (Finanze)*;

COM(2004) 76 Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al miglioramento della sicurezza dei porti — *alla IX Commissione permanente (Trasporti)*;

COM(2004) 77 Proposta di regolamento del Consiglio relativo a misure d'accompagnamento finanziarie e tecniche (MEDA) a sostegno della riforma delle strutture economiche e sociali nel quadro del partenariato euromediterraneo (versione codificata) — *alla III Commissione permanente (Affari esteri)*;

COM(2004) 79 Proposta modificata di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la decisione n. 508/2000/CE del 14 febbraio 2000 che istituisce il programma « cultura 2000 » — *alla VII Commissione permanente (Cultura)*;

COM(2004) 80 Parere della Commissione a norma dell'articolo 251, paragrafo 2, terzo comma, lettera c) del trattato CE,

sugli emendamenti del Parlamento europeo alla posizione comune del Consiglio riguardante la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla definizione di parametri di qualità e di sicurezza per la donazione, l'approvvigionamento, l'analisi, la lavorazione, lo stoccaggio e la distribuzione di tessuti e cellule d'origine umana — *alla XII Commissione permanente (Affari sociali)*;

COM(2004) 81 Proposta di decisione del Consiglio che accorda alla Repubblica ceca, all'Estonia, all'Ungheria, alla Lettonia, alla Lituania, alla Slovenia e alla Slovacchia talune deroghe temporanee alla direttiva 2002/96/CE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche — *alla VIII Commissione permanente (Ambiente)*;

COM(2004) 82 Proposta di regolamento del Consiglio relativo a talune misure restrittive nei confronti dello Zimbabwe — *alla III Commissione permanente (Affari esteri)*;

COM(2004) 84 Proposta di decisione del Consiglio relativa alla posizione che la Comunità deve adottare in seno al Consiglio di associazione istituito dall'accordo tra la Comunità economica europea e Malta riguardo al miglioramento del regime di scambio dei prodotti agricoli trasformati — *alla XIII Commissione permanente (Agricoltura)*;

COM(2004) 85 Proposta di decisione del Consiglio concernente la conclusione dell'accordo quadro tra la Comunità europea e l'Agenzia spaziale europea — *alla X Commissione permanente (Attività produttive)*;

COM(2004) 86 Progetto di decisione del Consiglio che autorizza la Germania ad applicare una misura di deroga all'articolo 21 della sesta direttiva 77/388/CEE in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari — *alla VI Commissione permanente (Finanze)*;

COM(2004) 88 Proposta di regolamento del Consiglio che istituisce un dazio anti-dumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di ciclamato di sodio originario della Repubblica popolare cinese e dell'Indonesia — *alla X Commissione permanente (Attività produttive)*;

COM(2004) 92 1 Proposta di decisione del Consiglio relativa alla firma dell'accordo tra la Comunità europea e la Repubblica di Albania sulla riammissione delle persone in soggiorno irregolare — *alle Commissioni riunite I (Affari costituzionali) e III (Affari esteri)*;

COM(2004) 92 2 Proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo tra la Comunità europea e la Repubblica di Albania sulla riammissione delle persone in soggiorno irregolare — *alle Commissioni riunite I (Affari costituzionali) e III (Affari esteri)*;

COM(2004) 94 Proposta di decisione del Consiglio relativa alla posizione della Comunità in sede di Consiglio congiunto UE-Messico in merito alla liberalizzazione del trattamento tariffario di determinati prodotti elencati nell'allegato II della decisione n. 2/2000 del Consiglio congiunto UE-Messico — *alla III Commissione permanente (Affari esteri)*;

COM(2004) 95 Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche sulla formazione professionale nelle imprese — *alla XI Commissione permanente (Lavoro)*;

COM(2004) 96 Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che adotta un programma comunitario pluriennale inteso a rendere i contenuti digitali europei più accessibili, utilizzabili e sfruttabili — *alla VII Commissione permanente (Cultura)*;

COM(2004) 97 Proposta di regolamento del Consiglio che istituisce un dazio anti-

dumping definitivo sulle importazioni di silicio originario della Repubblica popolare cinese — *alla X Commissione permanente (Attività produttive)*;

COM(2004) 98 Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di taluni idrocarburi policiclici aromatici contenuti negli oli diluenti e nei pneumatici (ventisettesima modifica della direttiva del Consiglio 76/769/CEE) — *alla VIII Commissione permanente (Ambiente)*;

COM(2004) 99 Proposta di decisione del Consiglio che istituisce il Sistema di informazione visti (VIS) — *alla I Commissione permanente (Affari costituzionali)*;

COM(2004) 102 Proposta di decisione del Consiglio che istituisce il Fondo europeo per i rifugiati per il periodo 2005-2010 — *alla I Commissione permanente (Affari costituzionali)*;

COM(2004) 103 Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1073/1999 relativo alle indagini svolte dall'Ufficio per la lotta antifrode (OLAF) — *alla XIV Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea)*;

COM(2004) 104 Proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (Euratom) n. 1074/1999 relativo alle indagini svolte dall'Ufficio per la lotta antifrode (OLAF) — *alla XIV Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea)*;

COM(2004) 110 Proposta di regolamento del Consiglio che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di biancheria da letto di cotone originarie del Pakistan — *alla X Commissione permanente (Attività produttive)*;

COM(2004) 113 Proposta di decisione del Consiglio relativa all'applicazione provvisoria dell'accordo sulla partecipazione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria,

della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca allo Spazio economico europeo e all'applicazione provvisoria di quattro accordi connessi — *alle Commissioni riunite III (Affari esteri) e XIV (Politiche dell'Unione europea)*;

COM(2004) 114 Parere della Commissione a norma dell'articolo 251, paragrafo 2, terzo comma, lettera c) del trattato CE, sugli emendamenti del Parlamento europeo alla posizione comune del Consiglio riguardante la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica, per quanto riguarda i medicinali vegetali tradizionali, la direttiva 2001/83/CE recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano recante modifica della proposta della Commissione in applicazione dell'articolo 250, paragrafo 2 del trattato CE — *alla XII Commissione permanente (Affari sociali)*;

COM(2004) 116 Proposta di regolamento del Consiglio relativo alle norme sulle caratteristiche di sicurezza e sugli elementi biometrici dei passaporti dei cittadini dell'Unione — *alla I Commissione permanente (Affari costituzionali)*;

COM(2004) 117 Proposta di regolamento del Consiglio che istituisce un dazio antidumping definitivo e riscuote in via definitiva il dazio provvisorio istituito sulle importazioni di trote grosse arcobaleno originarie della Norvegia e delle Isole Faer [009d]er — *alla XIII Commissione permanente (Agricoltura)*;

COM(2004) 119 Proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1784/2000 del Consiglio, che istituisce un dazio antidumping definitivo, e decide la riscossione definitiva del dazio provvisorio imposto sulle importazioni di accessori per tubi di ghisa malleabile originari del Brasile, della Repubblica ceca, del Giappone, della Repubblica popolare cinese, della Repubblica di Corea e della Thailandia — *alla X Commissione permanente (Attività produttive)*;

COM(2004) 121 Proposta di regolamento del Consiglio che vieta le importazioni di tonno rosso dell'Atlantico (*Thunnus thynnus*) originario della Guinea equatoriale e della Sierra Leone e che abroga il regolamento (CE) n. 2092/2000 — *alla XIII Commissione permanente (Agricoltura)*;

COM(2004) 122 Proposta di regolamento del Consiglio che vieta l'importazione di tonno obeso dell'Atlantico (*Thunnus obesus*) originario della Bolivia, della Cambogia, della Georgia, della Guinea equatoriale e della Sierra Leone e che abroga il regolamento (CE) n. 1036/2001 — *alla XIII Commissione permanente (Agricoltura)*;

COM(2004) 123 Proposta di regolamento del Consiglio che vieta l'importazione di pesce spada dell'Atlantico (*Xiphias gladius*) originario della Sierra Leone e abroga il regolamento (CE) n. 2093/2000 — *alla XIII Commissione permanente (Agricoltura)*;

COM(2004) 124 Parere della Commissione a norma dell'articolo 251, paragrafo 2, terzo comma, lettera c) del trattato CE, sugli emendamenti del Parlamento europeo alla posizione comune del Consiglio riguardante le proposte di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce procedure comunitarie di autorizzazione, sorveglianza e farmacovigilanza per quanto riguarda i medicinali per uso umano e veterinario e istituisce un'agenzia europea dei medicinali. Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2001/83/CE recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2001/82/CE recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano — *alla XII Commissione permanente (Affari sociali)*;

COM(2004) 125 Proposta di decisione del Consiglio relativa alla posizione della Comunità sulla modifica dell'appendice 5 dell'allegato 11 dell'Accordo tra la Comu-

nità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli — *alla XIII Commissione permanente (Agricoltura)*;

COM(2004) 126 Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 2130/2001 relativo alle azioni nel settore degli aiuti alle popolazioni sradicate nei paesi in via di sviluppo dell'America latina e dell'Asia — *alla III Commissione permanente (Affari esteri)*;

COM(2004) 127 Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio — *alla VIII Commissione permanente (Ambiente)*;

COM(2004) 128 Proposta di regolamento del Consiglio che estende la sospensione del dazio antidumping esteso istituito con regolamento (CE) n. 1023/2003 sulle importazioni di alcuni accessori per tubi di ghisa malleabile spediti dall'Argentina, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati originari dell'Argentina o meno — *alla X Commissione permanente (Attività produttive)*;

COM(2004) 129 Proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1338/2002 che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di acido sulfanilico originario dell'India e modifica il regolamento (CE) n. 1339/2002 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di acido sulfanilico originario, tra l'altro, dell'India — *alla X Commissione permanente (Attività produttive)*;

COM(2004) 138 Parere della Commissione a norma dell'articolo 251, paragrafo 2, terzo trattino, punto (c) del trattato CE, sugli emendamenti del Parlamento europeo alla posizione comune del Consiglio relativa alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai detergenti recante modificazione della proposta della Commissione a norma dell'articolo 250, paragrafo 2 del trattato CE — *alla XII Commissione permanente (Affari sociali)*;

COM(2004) 147 Proposta modificata di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai requisiti minimi di sicurezza per le gallerie della rete stradale transeuropea — *alla VIII Commissione permanente (Ambiente)*;

*Elenco dei documenti COM diversi dalle proposte legislative adottati dalla Commissione dal 2 febbraio al 26 febbraio 2004:*

COM(2004) 18 Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni sulla promozione delle società cooperative in Europa — *alla X Commissione permanente (Attività produttive)*;

COM(2004) 60 Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni — Verso una strategia tematica sull'ambiente urbano — *alla VIII Commissione permanente (Ambiente)*;

COM(2004) 61 Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni — Connettere l'Europa ad alta velocità: sviluppi recenti nel settore delle comunicazioni elettroniche — *alla IX Commissione permanente (Trasporti)*;

COM(2004) 62 Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni sull'attuazione pratica delle disposizioni delle direttive concernenti la salute e la sicurezza sul lavoro 89/391 (direttiva quadro), 89/654 (luoghi di lavoro), 89/655 (attrezzature di lavoro), 89/656 (attrezzature di protezione individuale), 90/269 (movimentazione manuale di carichi) e 90/270 (attrezzature munite di videoterminale) — *alle Commissioni riunite XI (Lavoro) e XII (Affari sociali)*;

COM(2004) 64 Relazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo sull'attuazione della Carta europea delle Piccole imprese — *alla X Commissione permanente (Attività produttive)*;

COM(2004) 65 Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio Monitoraggio globale dell'ambiente e sicurezza (GMES): Creazione di una capacità GMES entro il 2008 — (Piano di azione 2004-2008) — *alla VIII Commissione permanente (Ambiente)*;

COM(2004) 66 Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni Relazione sullo stato di attuazione del piano d'azione della Commissione per le competenze e la mobilità COM(2002) 72 definitivo — *alla XI Commissione permanente (Lavoro)*;

COM(2004) 69 Relazione della Commissione relativa all'irradiazione degli alimenti nell'anno 2002 — *alla XII Commissione permanente (Affari sociali)*;

COM(2004) 70 Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni Piano d'azione: Un'agenda europea per l'imprenditorialità — *alla X Commissione permanente (Attività produttive)*;

COM(2004) 72 Comunicazione della Commissione sull'attuazione dell'azione preparatoria per il rafforzamento del potenziale industriale europeo nel campo della ricerca in materia di sicurezza — Verso un programma per lo sviluppo della sicurezza europea mediante la ricerca e la tecnologia — *alla X Commissione permanente (Attività produttive)*;

COM(2004) 74 Comunicazione della Commissione Politica comunitaria nel settore dell'aviazione con i paesi vicini — *alla IX Commissione permanente (Trasporti)*;

COM(2004) 78 Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo: Attuazione della strategia comu-

nitaria per ridurre le emissioni di CO<sub>2</sub> delle autovetture: Quarta relazione annuale sull'efficacia della strategia — (Anno 2002) — *alle Commissioni riunite VIII (Ambiente) e X (Attività produttive)*;

COM(2004) 83 Comunicazione della Commissione: Relazione sulla concorrenza nei servizi professionali — *alla II Commissione permanente (Giustizia)*;

COM(2004) 87 Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo: Proposta di partenariato UE-Africa a sostegno dello sviluppo del settore del cotone — *alla III Commissione permanente (Affari esteri)*;

COM(2004) 89 Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo: Catene di prodotti agricoli di base, dipendenza e povertà — Proposta di piano d'azione a livello di UE — *alla III Commissione permanente (Affari esteri)*;

COM(2004) 90 Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo in applicazione dell'articolo 251, paragrafo 2, secondo comma del trattato CE relativa alla Posizione comune approvata dal Consiglio in vista dell'adozione di un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati — *alla II Commissione permanente (Giustizia)*;

COM(2004) 93 Comunicazione della Commissione completare il mandato di riforma: relazione sullo stato d'avanzamento e misure da attuare nel 2004 — *alla XIV Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea)*;

COM(2004) 100 Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo in applicazione dell'articolo 251, paragrafo 2, secondo comma del trattato CE relativa alla Posizione comune approvata dal Consiglio in vista dell'adozione di una decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce un programma d'azione comunitario volto a promuovere le organizzazioni operanti a livello euro-

peo nel campo della parità tra donne ed uomini — *alla I Commissione permanente (Affari costituzionali)*;

COM(2004) 101 Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo: Costruire il nostro avvenire comune Sfide e mezzi finanziari dell'Unione allargata 2007-2013 — *alla XIV Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea)*;

COM(2004) 105 Relazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni sull'applicazione della direttiva 94/33/CE relativa alla protezione dei giovani sul lavoro — *alle Commissioni riunite XI (Lavoro) e XII (Affari sociali)*;

COM(2004) 106 Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo Sulle relazioni con la Russia — *alla III Commissione permanente (Affari esteri)*;

COM(2004) 108 Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni: Revisione intermedia del piano d'azione eEurope 2005 — *alla IX Commissione permanente (Trasporti)*;

COM(2004) 109 Relazione finale sulla seconda fase del programma Tempus (1994-2000) — *alla VII Commissione permanente (Cultura)*;

COM(2004) 111 Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni — Verso un partenariato globale nella società dell'informazione: seguito del vertice di Ginevra delle Nazioni Unite sulla società dell'informazione (WSIS) — *alle Commissioni riunite III (Affari esteri) e XIV (Politiche dell'Unione europea)*;

COM(2004) 112 Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio: Progressi del programma di ri-

cerca GALILEO all'inizio del 2004 — *alla IX Commissione permanente (Trasporti)*;

COM(2004) 115 Relazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale europeo ed al Comitato delle regioni Relazione sulla parità tra uomini e donne, 2004 — *alla I Commissione permanente (Affari costituzionali)*;

COM(2004) 130 Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo e al Comitato economico e sociale europeo: Integrazione degli aspetti ambientali nella normazione europea — *alla VIII Commissione permanente (Ambiente)*;

COM(2004) 131 Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo in applicazione dell'articolo 251, paragrafo 2, secondo comma del trattato CE relativa alla Posizione comune approvata dal Consiglio in vista dell'adozione di un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla promozione della parità fra i sessi nella cooperazione allo sviluppo — *alle Commissioni riunite III (Affari esteri) e XIV (Politiche dell'Unione europea)*;

COM(2004) 133 Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio: Strategia politica annuale per il 2005 — *alla XIV Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea)*;

COM(2004) 134 Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio in applicazione dell'articolo 9 della raccomandazione della Commissione 98/480/CE, del 22 luglio 1998, sulla buona pratica ambientale relativa ai detersivi da bucato per uso domestico — *alla VIII Commissione permanente (Ambiente)*;

COM(2004) 136 Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo in applicazione dell'articolo 251, paragrafo 2, secondo comma del trattato CE relativa alla Posizione comune approvata dal Consiglio in vista dell'adozione di una proposta modificata di regolamento del Parlamento eu-

ropeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 95/93 del Consiglio, del 18 gennaio 2003, relativo a norme comuni per l'assegnazione di bande orarie negli aeroporti della Comunità — *alla IX Commissione permanente (Trasporti)*;

COM(2004) 141 Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo in applicazione dell'articolo 251, paragrafo 2, secondo comma del trattato CE relativa alla Posizione comune approvata dal Consiglio in vista dell'adozione di un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 2236/95 del Consiglio che stabilisce i principi generali per la concessione di un contributo finanziario della Comunità nel settore delle reti transeuropee — *alla IX Commissione permanente (Trasporti)*.

#### **Atti di controllo e di indirizzo.**

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

#### **Annunzio di riposte scritte ad interrogazioni.**

Sono pervenute alla Presidenza dai competenti ministeri risposte scritte ad interrogazioni. Sono pubblicate nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

#### **ERRATA CORRIGE**

Nell'*Allegato A* al resoconto della seduta del 14 ottobre 2004, a pagina 4, prima colonna, seconda riga, deve leggersi: « n. 431 » e non « n. 432 » come stampato.

Nell'*Allegato A* al resoconto della seduta del 14 ottobre 2004, pagina 20, prima colonna, diciottesima riga, prima delle parole: « dei Consigli », inserire le seguenti: « nel caso di scioglimento ».

**DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE: S. 2544 — MODIFICAZIONI DI ARTICOLI DELLA PARTE II DELLA COSTITUZIONE (APPROVATO, IN PRIMA DELIBERAZIONE, DAL SENATO DELLA REPUBBLICA) (4862) ED ABBINATE PROPOSTE DI LEGGE COSTITUZIONALI ZELLER ED ALTRI; BIELLI; SPINI E ANGIONI; BUTTIGLIONE ED ALTRI; CONTENTO; COLA; PISAPIA; SELVA; SELVA; SELVA; BIANCHI CLERICI; PERETTI; VOLONTÈ; PISAPIA; LUSETTI ED ALTRI; ZACCHEO; MANTINI ED ALTRI; SODA; OLIVIERI E KESSLER; COSTA; SERENA; PISICCHIO ED ALTRI; BOLOGNESI ED ALTRI; PAROLI; BUONTEMPO; ZELLER ED ALTRI; COLLÈ; VITALI ED ALTRI; MAURANDI ED ALTRI; OLIVIERI; BOATO; STUCCHI; CENTO; MONACO; PACINI; CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA; CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA; CHIAROMONTE ED ALTRI; CABRAS ED ALTRI; MANTINI; LA MALFA; BRIGUGLIO ED ALTRI; FRANCESCHINI; PISAPIA; COSTA; PERROTTA ED ALTRI; FIORI (72-113-260-376-468-582-721-874-875-877-966-1162-1218-1287-1403-1415-1608-1617-1725-1805-1964-2027-2116-2123-2168-2320-2413-2568-2909-2994-3058-3489-3523-3531-3541-3572-3573-3584-3639-3684-3707-3885-4023-4393-4451-4805-5044)**

**(A.C. 4862 ed abb. — Sezione 1)**

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE  
ALL'ARTICOLO 43 DEL DISEGNO DI  
LEGGE COSTITUZIONALE

CAPO VII

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

ART. 43.

*(Disposizioni transitorie).*

SUBEMENDAMENTI ALL'ARTICOLO  
AGGIUNTIVO 43. 0201.

*All'articolo aggiuntivo 43. 0201., ART. 44, comma 1, primo periodo, sostituire le parole: cinque anni con le seguenti: sei mesi.*

*Conseguentemente, al secondo periodo, sostituire le parole da: l'attribuzione dell'autonomia fino alla fine del comma con le seguenti: la definizione di norme in materia di entrata e di spesa alle Regioni, alle Province, alle Città metropolitane e ai Comuni può prevedere un incremento della pressione fiscale complessiva per far fronte ai costi delle funzioni trasferite. Il disegno di legge non può prevedere periodi transitori superiori ai dieci anni per la realizzazione della piena autonomia impositiva.*

**0. 43. 0201. 2.** Cabras, Leoni, Bressa, Boato, Amici, Cusumano, Fistarol, Intini, Loiero, Maccanico, Maran, Marone, Montecchi, Olivieri, Pappaterra, Soda, Zanella.

All'articolo aggiuntivo 43. 0201., ART. 44, comma 1, primo periodo, sostituire le parole: cinque anni con le seguenti: tre anni.

**0. 43. 0201. 1.** Leo, Armani, Carrara.

**(Approvato)**

Dopo l'articolo 43 aggiungere il seguente:

ART. 44. (*Federalismo fiscale e finanza statale*). — 1. Entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, le leggi dello Stato assicurano l'attuazione dell'articolo 119 della Costituzione. In nessun caso l'attribuzione dell'autonomia impositiva ai comuni, alle Province, alle città metropolitane e alle Regioni può determinare un incremento della pressione fiscale complessiva.

**43. 0201.** (*Testo modificato nel corso della seduta*) Elio Vito, Anedda, Volontè, Cè, La Malfa.

**(Approvato)**

Dopo l'articolo 43, aggiungere il seguente:

ART. 43-bis.

(*Modifica all'articolo 2 delle legge costituzionale 22 novembre 1967, n. 2*).

1. All'articolo 2 della legge costituzionale 22 novembre 1967, n. 2, le parole: dal Parlamento sono sostituite dalle seguenti: dalla Camera dei deputati.

**43. 027.** (*Nuova formulazione*). La Commissione.

**(Approvato)**

**(A.C. 4862 ed abb. — Sezione 2)**

## ORDINI DEL GIORNO

La Camera,

premesso che:

nella riformulazione delle modifiche di alcuni articoli della parte II della Costituzione sono previsti i deputati eletti all'estero;

gli stessi si troverebbero in una situazione anomala poiché, essendo cittadini con residenza all'estero, avrebbero gli stessi diritti dei cittadini italiani, in quanto parlamentari, ma meno doveri perché, non avendo la residenza in Italia, eviterebbero di pagare una serie di tasse,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare le più idonee iniziative normative affinché si possa evitare tale disparità fra i cittadini.

9/4862/1 Perrotta, Santori.

La Camera,

esaminato il disegno di legge costituzionale n. 4862;

considerata in particolare la valorizzazione, assicurata dalla riforma, del ruolo e delle funzioni di tutte le autonomie territoriali;

evidenziato il precipuo rilievo dei principi costituzionali preordinati all'esercizio delle funzioni amministrative da parte dei diversi livelli di governo, ed in particolare dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza;

rilevato che il principio di differenziazione trova ulteriore conferma nell'ultimo comma dell'articolo 118 della Costi-

tuzione, nel testo approvato, in cui sono previste specifiche disposizioni per i comuni minori e per quelli situati nelle zone montane;

considerato che le province collocate nelle zone montane non possono che ricevere trattamento di carattere analogo, in considerazione della loro specificità;

sottolineato in particolare che la specificità trova ulteriori forme di copertura costituzionale nell'articolo 119, quinto comma, della Costituzione, che collega, tra l'altro, l'effettuazione di interventi speciali e l'attribuzione di risorse aggiuntive per « determinati » enti locali alla promozione dello sviluppo economico, alla coesione ed alla solidarietà sociale ed alla rimozione degli squilibri economici e sociali;

considerate le condizioni in cui versano i territori delle province collocate nelle zone montane ed in particolare di quelle confinanti con altri Stati o contigue con Regioni a statuto speciale,

impegna il Governo

a porre in essere, nella fase di attuazione della riforma costituzionale e dell'articolo 119, quinto comma, della Costituzione, strumenti e soluzioni idonee affinché forme e condizioni particolari di autogoverno e di autonomia finanziaria di entrata e di spesa, nel quadro dei principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, siano attribuite, in ragione della loro specificità, a province situate in misura preminente nelle zone montane di confine nazionale con altri Stati o contigue con Regioni a statuto speciale.

9/4862/8 Paniz, Scherini, Zanetta.

La Camera,

premesso che è necessario restituire chiarezza al mondo della pesca marittima in materia di « diritto a legiferare », come è stato anche rilevato in diverse audizioni

presso la XIII Commissione Agricoltura negli ultimi mesi con i rappresentanti del mondo ittico;

nel vigente articolo 117 della Costituzione la pesca in acque marine non è riportata né tra le competenze esclusive dello Stato, né tra quelle concorrenti e ciò dà adito molto spesso ad inefficienze che si ripercuotono su tutto il settore e soprattutto sugli addetti ai lavori; a causa del citato articolo 117 si è aperto un forte contenzioso tra Stato e Regioni, con il rallentamento dell'iter legislativo e spesso la perdita di occasioni per gli stessi pescatori;

alcune materie in qualche modo relative al settore della pesca sono ancora di competenza esclusiva dello Stato, quali la tutela della concorrenza, la difesa e la tutela dell'ecosistema e le nonne di carattere ambientale e che una parte considerevole della normativa è riconducibile all'ordinamento comunitario;

la pesca marittima per definizione non può essere agganciata a nessuna porzione specifica di territorio, essendo le risorse ittiche in movimento, così come le imbarcazioni da pesca e che, per lo stesso motivo di non stanzialità le grandi reti strategiche di trasporto e di navigazione di interesse nazionale e le relative norme di sicurezza sono appena state spostate dall'attuale potestà legislativa concorrente a quella esclusiva dello Stato;

l'attuale riforma *in itinere* ha apportato modifiche all'articolo 114 della Costituzione nel senso di prevedere che i Comuni, le Province, le Città metropolitane, le Regioni e lo Stato esercitano le loro funzioni secondo i principi di leale collaborazione e di sussidiarietà e, all'articolo 117, secondo comma, lettera a), che tra le materie di esclusiva competenza statale, oltre alla politica estera e rapporti internazionali dello Stato, ai rapporti dello Stato con l'Unione europea, al diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea, sia ricompresa anche la promozione internazionale del sistema economico e produttivo nazionale;

in definitiva l'attività e l'esercizio della pesca marittima professionale è strettamente correlata all'esistenza e alla mobilità delle risorse ittiche che non hanno alcun riferimento territoriale e alla necessità di promuovere a livello europeo ed internazionale complessivamente il comparto ittico nazionale rispetto a flotte esistenti e nascenti di altri Paesi, e che tra Stato e Regioni debbono vigere principi di leale collaborazione e sussidiarietà attraverso una visione legislativa unitaria;

impegna il Governo

a valutare la possibilità di assicurare per il settore della pesca marittima professionale, sia nell'attività amministrativa

che legislativa, la necessaria unitarietà di intervento in rapporto al fatto che la gestione della risorsa ittica e quindi dell'ecosistema è già competenza della normativa nazionale;

a valutare la possibilità di determinare in modo chiaro e specifico quale sono i confini nel « diritto a legiferare » tra lo Stato e le Regioni nel settore della pesca marittima professionale, partendo da quanto stabilito nei principi generali dettati dalla Costituzione, prevalentemente riscontrabili nelle norme vigenti e successive modifiche degli articoli 114 e 117 della stessa.

9/4862/9 Scaltritti.

**DISEGNO DI LEGGE: S. 3097 — CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 3 AGOSTO 2004, N. 220, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI PERSONALE DEL CENTRO NAZIONALE PER L'INFORMATICA NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (CNIPA), DI APPLICAZIONE DELLE IMPOSTE SUI MUTUI E DI AGEVOLAZIONI PER IMPRESE DANNEGGIATE DA EVENTI ALLUVIONALI (APPROVATO DAL SENATO) (5303)**

**(A.C. 5303 — Sezione 1)**

**PROPOSTE EMENDATIVE DICHIARATE INAMMISSIBILI NEL CORSO DELLA SEDUTA**

*Dopo l'articolo 1-ter aggiungere i seguenti:*

ART. 1-ter. 1. (*Idoneità a professore associato*). — 1. A domanda sono ammessi a giudizio di idoneità per l'inquadramento nella fascia di professore associato, di cui all'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, i ricercatori universitari confermati di cui alle lettere a), f) e i) dell'articolo 58 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica, attualmente in servizio, a suo tempo inquadrati e assunti, previo giudizio di idoneità, poiché hanno effettivamente svolto le relative funzioni.

2. Per i destinatari dei provvedimenti di cui al comma 1, il giudizio di idoneità deve svolgersi in due successive tornate, delle quali la seconda per chi non superi la prima; è disciplinato con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e deve tener conto dell'attività di ricerca scientifica e didattica compiuta dal candidato in Italia e all'estero alla data di indizione del giudizio di idoneità e deve essere attestata dai presidi di facoltà o

comunque risultare da pubblicazioni e lavori originali, pur se realizzati in collaborazione con altri studiosi.

ART. 1-ter. 2. — 1. Per far fronte ai maggiori oneri derivanti dall'articolo 1-ter. 1., a decorrere dall'anno 2010, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti variazioni di bilancio.

2. L'articolo 1-ter. 1. entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.

**1-ter. 01.** Gallo.

*Dopo l'articolo 3-sexies, aggiungere il seguente:*

ART. 3-septies. — 1. Agli studenti nei confronti dei quali i competenti organi di giurisdizione amministrativa, anteriormente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, abbiano emesso ordinanza di sospensione dell'efficacia di atti preclusivi dell'iscrizione ai corsi di diploma universitario o di laurea, le università presso le quali gli studenti stessi sono stati iscritti, anche sotto condizione, nell'anno accademico 2000-2001, consentono l'iscrizione per l'anno accademico 2001-2002, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, al secondo anno del relativo corso di diploma universitario o di laurea, a condizione che essi abbiano

sostenuto almeno un esame entro il 31 luglio 2001 ovvero più di due esami entro il 31 luglio 2003, riconoscendo loro i crediti formativi eventualmente maturati.

2. Gli studenti di cui al comma 1, beneficiari per l'anno accademico 2000-2001 delle provvidenze per il diritto allo studio di cui alla legge 2 dicembre 1991, n. 390, continuano a fruire delle provvidenze loro già riconosciute in relazione al suddetto anno accademico ove abbiano maturato i requisiti nel corso universitario frequentato nel predetto anno accademico.

3. Agli studenti di cui al comma 1, che per l'anno accademico 2001-2002 si iscrivono al secondo anno dei corsi universitari, è consentito il ritardo della ferma di leva per motivi di studio.

**3-sexies. 01.** Meroi, Maggi.

*Dopo l'articolo 3-sexies, aggiungere il seguente:*

ART. 3-septies. — 1. Le università consentono agli studenti iscritti sotto condizione, nell'anno accademico 2000-2001, l'iscrizione per l'anno accademico 2001-2002, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, al secondo anno del relativo corso di diploma universitario o di laurea, a condizione che essi abbiano sostenuto almeno un esame entro il 31 luglio 2001 ovvero più di due esami entro il 31 luglio 2003, riconoscendo loro i crediti formativi eventualmente maturati.

2. Gli studenti di cui al comma 1, beneficiari per l'anno accademico 2000-2001 delle provvidenze per il diritto allo studio di cui alla legge 2 dicembre 1991, n. 390, continuano a fruire delle provvidenze loro già riconosciute in relazione al suddetto anno accademico ove abbiano maturato i requisiti nel corso universitario frequentato nel predetto anno accademico.

**3-sexies. 04.** Savo.

*Dopo l'articolo 3-sexies, aggiungere il seguente:*

ART. 3-septies. (Modifiche alle norme sull'elezione del comitato amministratore del Fondo di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335) — 1. Il comma 2 dell'articolo 58 della legge 17 maggio 1999, n. 144, è sostituito dal seguente:

« 2. Per la gestione speciale di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e all'articolo 59, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è costituito un Fondo gestito da un comitato amministratore, composto da tredici membri, di cui due designati dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, cinque designati dalle associazioni datoriali e del lavoro autonomo in rappresentanza dell'industria, della piccola impresa, dell'artigianato, del commercio e dell'agricoltura e sei designati dalle associazioni sindacali rappresentative degli iscritti al medesimo Fondo. Il comitato amministratore opera avvalendosi delle strutture e di personale dell'INPS. I componenti del comitato amministratore durano in carica quattro anni ».

2. Il comma 3 dell'articolo 58 della legge 17 maggio 1999, n. 144, è sostituito dal seguente:

« 3. Il presidente del comitato amministratore è eletto tra i componenti designati dalle associazioni sindacali rappresentative degli iscritti al Fondo ».

**3-sexies. 02.** Ranieli.

*Dopo l'articolo 3-sexies, aggiungere il seguente:*

ART. 3-septies. (Interventi straordinari per la tutela dell'ambiente e dei beni culturali). — 1. Al fine di promuovere lo sviluppo economico e per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle funzioni degli enti locali, è autorizzata la spesa di euro 170.000.000 per l'anno 2004, di euro 201.000.000 per l'anno 2005 e di euro 176.000.000 per l'anno 2006 per la con-

cessione di contributi statali al finanziamento di interventi diretti a tutelare l'ambiente e i beni culturali.

2. Possono accedere ai contributi gli interventi realizzati dagli enti locali nei rispettivi territori per il risanamento e il recupero dell'ambiente e per la tutela dei beni culturali.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze individua con proprio decreto, entro i trenta giorni successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, gli interventi e gli enti locali destinatari dei contributi e provvede all'erogazione delle risorse stanziate.

4. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a euro 170.000.000 per l'anno 2004, a euro 201.000.000 per l'anno 2005 e a euro 176.000.000 per l'anno 2006, si provvede: quanto a euro 136.000.000 per l'anno 2005 e a euro 176.000.000 per l'anno 2006, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per i predetti anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a euro 131.000.000 per il 2005 e a euro 146.000.000 per il 2006, l'accantonamento relativo al medesimo Ministero, quanto a euro 5.000.000 per il 2005 e a euro 5.000.000 per il 2006, l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali e, quanto a euro 25.000.000 per il 2006, l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; quanto a euro 5.000.000 per l'anno 2004, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali; quanto a euro

45.000.000 per l'anno 2004 e a euro 15.000.000 per l'anno 2005, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 54 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e successive modificazioni, e, quanto a euro 120.000.000 per l'anno 2004 e a euro 50.000.000 per l'anno 2005, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 55 della citata legge n. 448 del 2001, e successive modificazioni.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

**3-sexies. 03.** Peretti, Alberto Giorgetti, Giocchino Alfano, Sergio Rossi.

(A.C. 5303 – Sezione 2)

PARERE DELLA I COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

NULLA OSTA

sugli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1.

(A.C. 5303 – Sezione 3)

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

1. Il decreto-legge 3 agosto 2004, n. 220, recante disposizioni urgenti in materia di personale del Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA), di applicazione delle imposte sui mutui e di agevolazioni per imprese danneggiate da eventi alluvionali, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL  
TESTO DEL GOVERNO

## ARTICOLO 1.

*(Proroga dei contratti di lavoro presso il  
CNIPA).*

1. Il Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA), nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, è autorizzato a prorogare i contratti di lavoro a tempo determinato in scadenza entro il 31 dicembre 2004 ed in essere alla data di entrata in vigore del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186. La predetta proroga non può comunque superare la data del 31 dicembre 2004.

## ARTICOLO 2.

*(Interpretazione autentica dell'articolo  
1-bis, comma 6 del decreto-legge 12 luglio  
2004, n. 168).*

1. Il comma 6 dell'articolo 1-bis del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, si interpreta nel senso che l'aliquota dell'imposta sostitutiva nella misura del 2 per cento, di cui all'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, si applica ai soli finanziamenti erogati per l'acquisto, la costruzione o la ristrutturazione di immobili ad uso abitativo, e relative pertinenze, per i quali non ricorrono le condizioni di cui alla nota II-bis all'articolo 1 della tariffa, parte prima, annessa al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.

## ARTICOLO 3.

*(Termini per imprese danneggiate dagli  
eventi alluvionali del 1994).*

1. Il termine di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro dell'economia e delle

finanze 10 dicembre 2003, n. 383, è differito al 31 dicembre 2004.

## ARTICOLO 4.

*(Entrata in vigore).*

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

**(A.C. 5303 – Sezione 4)**MODIFICAZIONI APPORTATE  
DAL SENATO

*Dopo l'articolo 1 sono inseriti i seguenti:*

« ART. 1-bis. – *(Ulteriori interventi a favore dei soggetti danneggiati dagli eventi alluvionali del mese di novembre 1994).* –  
1. All'articolo 3-bis, comma 1, del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, e successive modificazioni, concernente la concessione di un contributo in conto capitale a favore dei soggetti dichiarati danneggiati per effetto delle eccezionali avversità atmosferiche della prima decade del mese di novembre 1994, le parole: "pari al 30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 75 per cento" e le parole: "nel limite massimo complessivo di lire 300 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "nel limite massimo complessivo di euro 259.000".

2. Ai soggetti danneggiati dalle avversità atmosferiche di cui al comma 1 che hanno beneficiato, oltre che del contributo in conto capitale, anche dei finanziamenti concessi ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, e successive modificazioni, ovvero ai sensi dell'articolo

4-*quinquies* del decreto-legge 28 agosto 1995, n. 364, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1995, n. 438, e successive modificazioni, ovvero ai sensi dell'articolo 3-*quinquies*, comma 1, del decreto-legge 13 maggio 1999, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 luglio 1999, n. 226, ovvero ai sensi dell'articolo 4-*quinquies* del decreto-legge 19 maggio 1997, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 1997, n. 228, e successive modificazioni, ovvero ai sensi dell'articolo 52, comma 28, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, la quota residua del contributo spettante ai sensi del comma 1 è corrisposta mediante riduzione di pari importo della quota capitale del finanziamento qualora lo stesso sia ancora in essere alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto a condizione che nei loro confronti non sia avvenuto, per effetto della risoluzione dei relativi contratti per inadempimento nel rimborso delle rate, il recupero delle somme insolute da parte delle banche o il pagamento, anche parziale, a carico dei fondi di garanzia. Nel caso in cui la quota residua del contributo risulti superiore alla quota capitale del finanziamento in essere la differenza è corrisposta al beneficiario da Mediocredito centrale spa e da Artigiancassa spa nel periodo di un triennio con le modalità stabilite con il decreto di cui al comma 6.

3. Le somme impegnate sui fondi di garanzia gestiti da Mediocredito centrale spa e da Artigiancassa spa, e che verranno disimpegnate per effetto dell'attuazione della disposizione di cui al comma 2, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato.

4. Ai soggetti di cui al comma 2 che hanno beneficiato soltanto del contributo in conto capitale o che hanno rimborsato anticipatamente il finanziamento ottenuto ai sensi delle disposizioni di cui allo stesso comma, nonché ai soggetti di cui all'articolo 4-*bis*, comma 5, del decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2000, n. 365, che siano in attività alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la quota residua è

corrisposta da Mediocredito centrale spa e da Artigiancassa spa nel periodo di un triennio con le modalità stabilite con il decreto di cui al comma 6.

5. La durata dei finanziamenti di cui all'articolo 4-*quinquies* del decreto-legge 19 maggio 1997, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 1997, n. 228, e successive modificazioni, concessi a favore dei soggetti danneggiati dalle avversità atmosferiche di cui al comma 1, è fissata in quindici anni, compreso il periodo di tre anni di preammortamento.

6. La data di decorrenza delle disposizioni di cui al presente articolo è fissata al 1° gennaio 2005. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabiliti i criteri, le condizioni e le modalità di attuazione delle disposizioni medesime.

7. All'attuazione degli interventi previsti dalle disposizioni del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse disponibili di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, e successive modificazioni.

8. Mediocredito centrale spa è autorizzata a versare ad Artigiancassa spa, a valere sulle risorse di cui al comma 7, la somma di 27,1 milioni di euro per l'attuazione degli interventi di cui al presente articolo.

ART. 1-*ter*. — (*Assunzioni di personale a tempo determinato delle università*). — 1. All'articolo 3, comma 68, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per l'anno 2004 per le università sono fatte salve inoltre, nel limite di spesa di 500.000 euro, da ripartire secondo le procedure di cui all'articolo 39, comma 3-*ter*, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, le assunzioni a tempo determinato già in essere alla data del 1° gennaio 1998, esclusivamente finalizzate ad assicurare il regolare svolgimento e la funzionalità di servizi di supporto all'attività di laboratorio e di ricerca dei medesimi atenei; al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione, per l'anno 2004, dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 54 del presente articolo".

ART. 1-*quater*. — (*Personale in servizio all'estero presso talune istituzioni scolastiche*). — 1. Il personale docente e il personale ausiliario, tecnico e amministrativo (ATA) di ruolo in servizio all'estero alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto presso le istituzioni scolastiche diverse dalle scuole europee e presso i lettori di italiano, in servizio all'11 dicembre 1996, beneficiario della fase transitoria di cui all'articolo 9, comma 3, del contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale delle scuole italiane all'estero del 14 settembre 2001, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 281 del 3 dicembre 2001, che non abbia superato i dodici anni di servizio entro il 31 agosto 2005 nelle sopracitate istituzioni può, a domanda, completare senza soluzione di continuità il periodo massimo di quindici anni di servizio all'estero.

ART. 1-*quinquies*. — (*Differimento di termini*). — 1. All'articolo 3 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera b), sesto periodo, le parole: "30 settembre 2004" sono sostituite dalle seguenti: "30 settembre 2005";

b) al comma 1, lettera b), decimo periodo, le parole: "30 settembre 2004" sono sostituite dalle seguenti: "30 settembre 2005" e le parole: "31 ottobre 2004" sono sostituite dalle seguenti: "31 ottobre 2005" ».

All'articolo 2:

dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

« 1-*bis*. Le disposizioni di cui agli articoli 15, 17 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni, trovano applicazione anche con riferimento alle operazioni di mutuo relative all'acquisto di abitazioni poste in essere da enti, istituti, fondi e casse previdenziali nei confronti di

propri dipendenti ed iscritti. La disposizione del periodo precedente si applica ai mutui erogati in base a contratti conclusi a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

1-*ter* All'onere derivante dall'attuazione del comma 1-*bis*, valutato in 2 milioni di euro per il 2004 ed in 6 milioni di euro a decorrere dal 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

1-*quater*. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio dell'attuazione dei commi 1-*bis* e 1-*ter*, anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 11-*ter*, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, e trasmette alle Camere, corredati da apposite relazioni, gli eventuali decreti emanati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, n. 2), della legge 5 agosto 1978, n. 468.

1-*quinquies*. Al comma 1 dell'articolo 10 della legge 21 novembre 2000, n. 342, e successive modificazioni, le parole: "chiuso entro il 31 dicembre 2002" sono sostituite dalle seguenti: "in corso alla data del 31 dicembre 2002" »;

nella rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , ed altre disposizioni in materia di imposte sui mutui ».

All'articolo 3, al comma 1, le parole: « Il termine di cui all'articolo 2 » sono sostituite dalle seguenti: « I termini di cui agli articoli 1 e 2 » e le parole: « è differito » sono sostituite dalle seguenti: « sono differiti ».

Dopo l'articolo 3 sono inseriti i seguenti:

« ART. 3-*bis*. — (*Modifica all'articolo 40 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*). — 1. All'articolo 40, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,

e successive modificazioni, al terzo periodo, le parole: “ i ricercatori e i tecnologi degli enti di ricerca, compresi quelli dell'ENEA, ” sono soppresse.

ART. 3-ter. — (Autorizzazione al commissario straordinario dell'associazione italiana della Croce Rossa). — 1. Il commissario straordinario dell'ente associazione italiana della Croce Rossa, a seguito dell'entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 4 giugno 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 179 del 2 agosto 2004, che qualifica la predetta associazione ente di alto rilievo ai sensi dell'articolo 20 della legge 20 marzo 1975, n. 70, è autorizzato a ratificare o modificare i provvedimenti dallo stesso adottati in data successiva al 1° gennaio 2003.

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

ART. 3-quater. — (Modifica all'articolo 1 del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191). — 1. All'articolo 1 del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, il comma 12 è abrogato.

ART. 3-quinquies. — (Disciplina tributaria concernente taluni fondi immobiliari). — 1. All'articolo 8 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, e successive modificazioni, il comma 1-bis è sostituito dal seguente:

“ 1-bis. Gli apporti ai fondi immobiliari chiusi disciplinati dall'articolo 37 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, e dall'articolo 14-bis della legge 25 gennaio 1994, n. 86, e successive modificazioni, costituiti da una pluralità di immobili prevalentemente locati al momento dell'apporto, si considerano compresi, agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, tra le operazioni di cui all'articolo 2, terzo comma, lettera b), del

decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, nonché, agli effetti delle imposte di registro, ipotecaria e catastale, fra gli atti previsti nell'articolo 4, comma 1, lettera a), numero 3), della tariffa, parte I, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, nell'articolo 10, comma 2, del testo unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale, di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, e successive modificazioni, e nell'articolo 4 della tariffa allegata al citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 347 del 1990. La disposizione recata dal presente comma ha effetto dal 1° gennaio 2004 ”.

2. All'articolo 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, il comma 123 è abrogato.

ART. 3-sexies. — (Proroga di termine in materia di aggiornamento professionale). — 1. Il termine di cui all'articolo 57, comma 5, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, è prorogato al 31 dicembre 2007 ».

Al titolo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « nonché di personale di pubbliche amministrazioni, di differimento di termini, di gestione commissariale della associazione italiana della Croce Rossa e di disciplina tributaria concernente taluni fondi immobiliari ».

#### (A.C. 5303 – Sezione 5)

#### PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE AGLI ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE

##### ART. 1.

(Proroga dei contratti di lavoro presso il CNIPA).

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole da: , nell'ambito fino a: per la finanza pubblica,

1. 2. Russo Spena, Maura Cossutta.

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: , nell'ambito degli ordinari fino alla fine del comma con le seguenti: è autorizzato a trasformare in contratti di lavoro a tempo indeterminato i contratti a tempo determinato in scadenza entro il 31 dicembre 2004.*

**1. 1.** Russo Spena.

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: , nell'ambito degli ordinari fino alla fine del comma con le seguenti: è autorizzato a trasformare in contratti di lavoro a tempo indeterminato quelli a tempo determinato in scadenza entro il 31 dicembre 2004 ed in essere alla data di entrata in vigore del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186. La legge finanziaria per l'anno 2005 definisce le risorse necessarie.*

**1. 4.** Mariotti, Maurandi, Michele Ventura.

*Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.*

**1. 5.** Mariotti, Maurandi, Michele Ventura.

*Al comma 1, secondo periodo, sostituire la parola: 2004 con la seguente: 2005.*

**1. 3.** Russo Spena.

ART. 1-bis.

*(Ulteriori interventi a favore dei soggetti danneggiati dagli eventi alluvionali del mese di novembre 1994).*

*Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La rivalutazione del contributo, come sopra definito, si applica a*

tutti i soggetti che hanno subito danni, anche se le relative domande sono state esaminate e liquidate.

**1-bis. 2.** Mariotti, Maurandi, Michele Ventura, Rava.

*Sopprimere il comma 3.*

**1-bis. 1.** Benvenuto, Merlo, Lucà, Cima.

*Al comma 7, aggiungere, in fine, le parole: , così come rideterminate nel Fondo unico investimenti per gli incentivi alle imprese del Ministero dell'economia e delle finanze.*

**1-bis. 3.** Mariotti, Maurandi, Michele Ventura, Rava.

ART. 1-ter.

*(Assunzioni di personale a tempo determinato delle università).*

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 1-ter. — 1. Le università sono autorizzate a trasformare in contratti a tempo indeterminato i contratti a tempo determinato già in essere alla data del 1° gennaio 1998 relativi al personale addetto ad assicurare il regolare svolgimento e la funzionalità dei servizi di supporto all'attività di laboratorio e di ricerca dei medesimi atenei.

**1-ter. 2.** Russo Spena, Titti De Simone.

*Al comma 1, sopprimere le parole da: , nel limite di spesa fino a: 27 dicembre 1997, n. 449,*

**1-ter. 1.** Russo Spena, Titti De Simone.

*Dopo l'articolo 1-ter aggiungere i seguenti:*

ART. 1-ter. 1. *(Idoneità a professore associato).* — 1. A domanda sono ammessi a giudizio di idoneità per l'inquadramento

nella fascia di professore associato, di cui all'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, i ricercatori universitari confermati di cui alle lettere *a)*, *f)* e *i)* dell'articolo 58 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica, attualmente in servizio, a suo tempo inquadrati e assunti, previo giudizio di idoneità, poiché hanno effettivamente svolto le relative funzioni.

2. Per i destinatari dei provvedimenti di cui al comma 1, il giudizio di idoneità deve svolgersi in due successive tornate, delle quali la seconda per chi non superi la prima; è disciplinato con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e deve tener conto dell'attività di ricerca scientifica e didattica compiuta dal candidato in Italia e all'estero alla data di indizione del giudizio di idoneità e deve essere attestata dai presidi di facoltà o comunque risultare da pubblicazioni e lavori originali, pur se realizzati in collaborazione con altri studiosi.

ART. 1-ter. 2. — 1. Per far fronte ai maggiori oneri derivanti dall'articolo 1-ter. 1., a decorrere dall'anno 2010, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti variazioni di bilancio.

2. L'articolo 1-ter. 1. entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.

**1-ter. 01.** Gallo.

ART. 1-quinquies.

(Differimento di termini).

*Sopprimerlo.*

**1-quinquies. 1.** Benvenuto, Frigato.

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 1-quinquies. — 1. La Conferenza unificata Stato-Regioni, città e autonomie locali raggiunge l'accordo sui meccanismi strutturali del federalismo fiscale non oltre

il 31 dicembre 2004 e comunica i contenuti dell'accordo all'Alta Commissione di studio.

2. All'articolo 3, comma 1, lettera *b)*, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al sesto periodo, le parole: « 30 settembre 2004 » sono sostituite dalle seguenti: « 28 febbraio 2005 »;

*b)* l'ultimo periodo è soppresso.

3. Qualora alla data indicata al comma 1, la Conferenza unificata Stato-Regioni, città e autonomie locali non avesse raggiunto l'accordo sui meccanismi strutturali del federalismo fiscale, alla stessa data l'Alta Commissione di studio si deve intendere sciolta ed i suoi membri decaduti.

4. In ogni caso, il Governo presenta al Parlamento, entro il 31 marzo 2005, una relazione sul lavoro svolto dall'Alta Commissione e sugli indirizzi e i tempi previsti per l'attuazione dell'articolo 119 della Costituzione.

**1-quinquies. 4.** Pagliarini, Sergio Rossi.

*Al comma 1, sopprimere la lettera a).*

**1-quinquies. 2.** Benvenuto.

*Al comma 1, sostituire le lettere a) e b) con le seguenti:*

*a)* al comma 1, lettera *b)*, il sesto periodo è sostituito dai seguenti: « Il Governo, entro il 30 novembre 2004, in sede di Conferenza unificata tra Stato, regioni ed enti locali, esprime il proprio indirizzo e, previo accordo nella stessa, fornisce formali istruzioni all'Alta Commissione di studio. L'Alta Commissione deve presentare la sua relazione definitiva entro il 31 gennaio 2005 »;

*b)* al comma 1, lettera *b)*, decimo periodo, le parole: « 30 settembre 2004 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 gennaio

2005 » e le parole: « 31 ottobre 2004 » sono sostituite dalle seguenti: « 28 febbraio 2005 ».

**1-quinquies. 5.** Mariotti, Maurandi, Michele Ventura, Frigato.

*Al comma 1, sopprimere la lettera b).*

**1-quinquies. 3.** Benvenuto.

#### ART. 2.

*(Interpretazione autentica dell'articolo 1-bis, comma 6, del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, ed altre disposizioni in materia di imposte sui mutui).*

*Al comma 1, dopo le parole: ai soli finanziamenti aggiungere le seguenti: dichiarati dal mutuatario ed.*

**2. 1.** Zanella, Pecoraro Scanio.

*Al comma 1, dopo le parole: relative pertinenze, aggiungere le seguenti: contratti da persone fisiche che non esercitano attività di impresa,*

**2. 2.** Zanella, Pecoraro Scanio.

#### ART. 3.

*(Termini per imprese danneggiate dagli eventi alluvionali del 1994).*

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

*1-bis.* Le disposizioni di cui al comma 1 sono prorogate anche in favore delle aziende e delle iniziative economiche ubicate nelle aree della Sicilia orientale colpite dai terremoti dell'ottobre-novembre 2002, come individuate ai sensi dei rispettivi decreti ministeriali emanati.

**3. 1.** Burtone.

#### ART. 3-bis

*(Modifica all'articolo 40 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165).*

*Sopprimerlo.*

**\*3-bis. 1.** Tocci, Mariotti, Maurandi, Michele Ventura, Villetti, Magnolfi, Pistone.

*Sopprimerlo.*

**\*3-bis. 2.** Fratta Pasini, Ranieli, Dell'Anna.

*Sopprimerlo.*

**\*3-bis. 3.** Duilio, Bimbi.

*Sopprimerlo.*

**\*3-bis. 4.** Maggi.

#### ART. 3-ter.

*(Autorizzazione al commissario straordinario dell'associazione italiana della Croce Rossa).*

*Sopprimerlo.*

**\*3-ter. 1.** Maura Cossutta.

**(Approvato)**

*Sopprimerlo.*

**\*3-ter. 2.** Duilio, Mariotti, Maurandi, Michele Ventura, Labate.

**(Approvato)**

*Sopprimerlo.*

**\*3-ter. 3.** Russo Spena, Valpiana, Mascia.

*Sopprimerlo.*

**\*3-ter. 4.** Sergio Rossi, Pagliarini.

**(Approvato)**

*Subemendamento all'emendamento*  
3-ter .10 del Governo.

*Dopo le parole:* a ratificare *inserire le seguenti:* previo parere dei ministri vigilati.

**0. 3-ter. 10.1.** Maurandi, Mariotti, Ventura, Battaglia, Labate, Innocenti, Titti De Simone, Russo Spina, Maura Cosutta, Boato.

**(Approvato)**

*Al primo comma sopprimere le parole:* o modificare i provvedimenti dallo stesso adottati in data successiva al 1° gennaio 2003 *e sostituirle con le seguenti:* le Ordinanze Commissariali n. 430 del 3 marzo 2003, n. 1541 del 23 luglio 2003, n. 1657 dell'8 settembre 2003 e n. 1996 del 24 novembre 2003, relative alla nuova organizzazione centrale e periferica della struttura amministrativa dell'Ente.

**3-ter. 10.** Governo.

**(Approvato)**

*Al comma 1, sostituire le parole da:* o modificare *fino alla fine del comma con le seguenti:* , previo parere dei Ministri vigilanti, i provvedimenti dallo stesso adottati in data successiva al 1° gennaio 2003 ed esclusivamente riferiti alla riorganizzazione dell'ente.

**3-ter. 5.** Mariotti, Maurandi, Michele Ventura, Labate.

ART. 3-sexies.

*(Proroga di termine in materia di aggiornamento professionale).*

*Dopo l'articolo 3-sexies, aggiungere il seguente:*

ART. 3-septies. — 1. Agli studenti nei confronti dei quali i competenti organi di giu-

risdizione amministrativa, anteriormente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, abbiano emesso ordinanza di sospensione dell'efficacia di atti preclusivi dell'iscrizione ai corsi di diploma universitario o di laurea, le università presso le quali gli studenti stessi sono stati iscritti, anche sotto condizione, nell'anno accademico 2000-2001, consentono l'iscrizione per l'anno accademico 2001-2002, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, al secondo anno del relativo corso di diploma universitario o di laurea, a condizione che essi abbiano sostenuto almeno un esame entro il 31 luglio 2001 ovvero più di due esami entro il 31 luglio 2003, riconoscendo loro i crediti formativi eventualmente maturati.

2. Gli studenti di cui al comma 1, beneficiari per l'anno accademico 2000-2001 delle provvidenze per il diritto allo studio di cui alla legge 2 dicembre 1991, n. 390, continuano a fruire delle provvidenze loro già riconosciute in relazione al suddetto anno accademico ove abbiano maturato i requisiti nel corso universitario frequentato nel predetto anno accademico.

3. Agli studenti di cui al comma 1, che per l'anno accademico 2001-2002 si iscrivono al secondo anno dei corsi universitari, è consentito il ritardo della ferma di leva per motivi di studio.

**3-sexies. 01.** Meroi, Maggi.

*Dopo l'articolo 3-sexies, aggiungere il seguente:*

ART. 3-septies. — 1. Le università consentono agli studenti iscritti sotto condizione, nell'anno accademico 2000-2001, l'iscrizione per l'anno accademico 2001-2002, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, al secondo anno del relativo corso di diploma universitario o di laurea, a condizione che essi abbiano sostenuto almeno un esame entro il 31 luglio 2001 ovvero più di due esami entro

il 31 luglio 2003, riconoscendo loro i crediti formativi eventualmente maturati.

2. Gli studenti di cui al comma 1, beneficiari per l'anno accademico 2000-2001 delle provvidenze per il diritto allo studio di cui alla legge 2 dicembre 1991, n. 390, continuano a fruire delle provvidenze loro già riconosciute in relazione al suddetto anno accademico ove abbiano maturato i requisiti nel corso universitario frequentato nel predetto anno accademico.

**3-sexies. 04.** Savo.

*Dopo l'articolo 3-sexies, aggiungere il seguente:*

ART. 3-septies. (Modifiche alle norme sull'elezione del comitato amministratore del Fondo di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335) — 1. Il comma 2 dell'articolo 58 della legge 17 maggio 1999, n. 144, è sostituito dal seguente:

« 2. Per la gestione speciale di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e all'articolo 59, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è costituito un Fondo gestito da un comitato amministratore, composto da tredici membri, di cui due designati dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, cinque designati dalle associazioni datoriali e del lavoro autonomo in rappresentanza dell'industria, della piccola impresa, dell'artigianato, del commercio e dell'agricoltura e sei designati dalle associazioni sindacali rappresentative degli iscritti al medesimo Fondo. Il comitato amministratore opera avvalendosi delle strutture e di personale dell'INPS. I componenti del comitato amministratore durano in carica quattro anni ».

2. Il comma 3 dell'articolo 58 della legge 17 maggio 1999, n. 144, è sostituito dal seguente:

« 3. Il presidente del comitato amministratore è eletto tra i componenti designati

dalle associazioni sindacali rappresentative degli iscritti al Fondo ».

**3-sexies. 02.** Ranieli.

*Dopo l'articolo 3-sexies, aggiungere il seguente:*

ART. 3-septies. (Interventi straordinari per la tutela dell'ambiente e dei beni culturali). — 1. Al fine di promuovere lo sviluppo economico e per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle funzioni degli enti locali, è autorizzata la spesa di euro 170.000.000 per l'anno 2004, di euro 201.000.000 per l'anno 2005 e di euro 176.000.000 per l'anno 2006 per la concessione di contributi statali al finanziamento di interventi diretti a tutelare l'ambiente e i beni culturali.

2. Possono accedere ai contributi gli interventi realizzati dagli enti locali nei rispettivi territori per il risanamento e il recupero dell'ambiente e per la tutela dei beni culturali.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze individua con proprio decreto, entro i trenta giorni successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, gli interventi e gli enti locali destinatari dei contributi e provvede all'erogazione delle risorse stanziolate.

4. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a euro 170.000.000 per l'anno 2004, a euro 201.000.000 per l'anno 2005 e a euro 176.000.000 per l'anno 2006, si provvede: quanto a euro 136.000.000 per l'anno 2005 e a euro 176.000.000 per l'anno 2006, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per i predetti anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a euro 131.000.000 per il 2005 e a euro 146.000.000 per il 2006, l'accantonamento relativo al medesimo Ministero, quanto a euro 5.000.000 per il 2005 e a euro 5.000.000 per il 2006, l'accantonamento relativo al Mini-

stero per i beni e le attività culturali e, quanto a euro 25.000.000 per il 2006, l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; quanto a euro 5.000.000 per l'anno 2004, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali; quanto a euro 45.000.000 per l'anno 2004 e a euro 15.000.000 per l'anno 2005, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 54 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e successive modificazioni, e, quanto a euro 120.000.000 per l'anno 2004 e a euro 50.000.000 per l'anno 2005, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 55 della citata legge n. 448 del 2001, e successive modificazioni.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

**3-sexies. 03.** Peretti, Alberto Giorgetti, Gioacchino Alfano, Sergio Rossi.

**(A.C. 5303 – Sezione 6)**

ARTICOLO AGGIUNTIVO RIFERITO ALL'ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE

*Aggiungere, in fine, il seguente articolo:*

ART. 1-bis. – 1. In deroga al limite di cui all'articolo 3, comma 59, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, le Regioni che si avvalgono di personale con rapporto di lavoro a tempo determinato assunto ai sensi del decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279, convertito dalla legge n. 365 del

2000 e delle ordinanze del Ministero dell'interno n. 3090 del 18 ottobre 2000, n. 3110 del 1° marzo 2001 e delle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3258 del 20 dicembre 2002 e n. 3309 dell'11 settembre 2003, tramite procedure selettive, possono, utilizzando risorse proprie, procedere alla trasformazione del predetto rapporto di lavoro a tempo determinato in rapporto a tempo indeterminato, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 35, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per la copertura di corrispondenti posti vacanti nelle dotazioni organiche adeguando, se necessario, il programma triennale di fabbisogno di personale.

**Dis. 1. 01.** Rosato.

**(A.C. 5303 – Sezione 7)**

ORDINI DEL GIORNO

La Camera,

premesso che:

l'articolo 1-bis, comma 3, del decreto-legge in esame prevede che lo Stato acquisisca le somme impegnate sui fondi di garanzia da Mediocredito centrale spa e da Artigiancassa spa, le quali saranno disimpegnate per effetto dell'attuazione della disposizione di cui al comma 2 del medesimo articolo 1-bis;

molte regioni attendono da oltre sedici mesi la ripartizione delle somme stanziare presso il Fondo centrale di garanzia per le imprese alluvionate, senza che alcuna notizia in merito sia stata fornita dal Ministero dell'economia e delle finanze, nonostante le numerose sollecitazioni al riguardo avanzate dalle regioni medesime,

impegna il Governo

a fornire tempestivamente informazioni in merito allo stato dell'istruttoria per il trasferimento e riparto alle regioni inte-

ressate delle risorse del Fondo centrale di garanzia per le imprese alluvionate, all'entità delle risorse finanziarie ancora libere ed eventualmente accantonate, ed alla disponibilità a versare alle regioni stesse le somme, oggi sottoposte a garanzia, nel momento in cui queste si renderanno libere, chiarendo in particolare se corrisponda al vero la circostanza secondo la quale la Ragioneria generale dello Stato avrebbe autorizzato il Mediocredito centrale ad accantonare quasi tutta la somma libera esistente nel Fondo (oltre 24 milioni di euro) per le necessità del Fondo medesimo, ponendo successivamente tale somma a disposizione del Ministero dell'economia e delle finanze per altre necessità contingenti, nonché ad assumere ogni iniziativa utile al fine di evitare la riduzione delle risorse finanziarie disponibili per le regioni, in particolare per la Regione Piemonte, la quale risulta destinataria della maggior parte delle risorse accantonate presso il Fondo stesso.

9/5303/1 Benvenuto, Nicotra.

La Camera,

premesso che:

l'articolo 1-*bis*, comma 6, del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, ha elevato dallo 0,25 per cento al 2 per cento l'imposta relativa ai finanziamenti a medio e lungo termine di cui all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica n. 601 del 1973, salvo che si tratti di finanziamenti riferiti all'acquisto della prima casa di abitazione e delle relative pertinenze;

l'articolo 2, comma 1, del decreto-legge in esame, con norma di interpretazione autentica, precisa che l'aliquota del 2 per cento si applica ai soli finanziamenti erogati per l'acquisto, la costruzione o la ristrutturazione di immobili ad uso abitativo e relative pertinenze, per i quali non ricorrono le condizioni previste per le agevolazioni fiscali per l'acquisto della prima casa dalla nota II-*bis* all'articolo 1 della

tariffa, parte prima, annessa al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131;

la norma interpretativa intende chiarire espressamente che l'aumento dell'imposta opera solo per i finanziamenti erogati alle persone fisiche non nell'esercizio di attività di impresa o di lavoro autonomo;

a livello operativo, sussistono ancora dubbi sull'esclusione dall'aumento del prelievo, oltre che su tutti i finanziamenti a medio e lungo termine contratti dalle imprese per l'acquisto di immobili o di altri beni strumentali per l'esercizio dell'attività, anche in relazione ai mutui contratti dalle imprese di costruzione o immobiliari per la realizzazione, acquisto o ristrutturazione di abitazioni destinate alla vendita o alla locazione;

l'aumento del prelievo per i mutui contratti dalle imprese del settore immobiliare nell'esercizio della loro attività comporterebbe un ingiustificato e molto pesante aggravio dell'imposta esclusivamente a carico del settore delle costruzioni, che non corrisponde affatto alla *ratio* della disposizione legislativa;

il chiaro rinvio, operato dall'articolo 2 del decreto-legge in esame, alle condizioni previste per le agevolazioni fiscali in caso di acquisto di una prima casa, circoscrive l'applicazione dell'aumento dell'imposta sostitutiva alle sole persone fisiche non esercenti attività commerciale per le quali possono sussistere ed essere verificati tali requisiti,

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative, anche normative, al fine di chiarire ulteriormente l'ambito applicativo della disposizione di cui in premessa.

9/5303/2 Di Luca, Stradella, Lupi, Nicotra.

La Camera,

premessi che:

risultano ancora ad oggi giacenti presso gli uffici dei comuni interessati agli eventi alluvionali del 1994 alcune pratiche relative alla concessione delle provvidenze ai privati di cui all'articolo 1 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35,

impegna il Governo

a reperire e a trasferire ai comuni interessati le risorse finanziarie necessarie a risarcire i danni subiti dai privati cittadini come risultanti dalle istruttorie svolte dai medesimi comuni, individuando la soluzione più idonea al fine di soddisfare le richieste risarcitorie da parte dei privati cittadini che risultino aventi effettivamente diritto ai sensi della normativa vigente.

9/5303/3 Stradella, Lupi, Nicotra.

La Camera,

premessi che:

il provvedimento in esame reca misure in favore di zone colpite da eventi calamitosi;

si ravvisa altresì l'urgenza di porre in essere ogni utile misura per realizzare gli interventi a favore dei soggetti danneggiati dalle avversità atmosferiche verificatesi nel territorio della Provincia di Taranto il giorno 8 settembre 2003;

si ritiene, infine, opportuno destinare a favore dei danneggiati risorse pari a euro 15.000.000, a valere sulle disponibilità del Capo V del capitolo 2328 del bilancio di entrata dello Stato, da trasferire alla disponibilità del fondo per la protezione civile,

impegna il Governo

a porre in essere ogni utile misura per favorire la ripresa economica e sociale del territorio della Provincia di Taranto colpito dalle avversità atmosferiche dell'8 settembre 2003, anche incrementando le risorse da destinare a tale fine.

9/5303/4 Patarino.

La Camera,

premessi che alcune regioni, per le finalità di continuità e di gestione delle strutture di protezione civile, si avvalgono di personale altamente qualificato assunto tramite procedure selettive con rapporto di lavoro a tempo determinato in base al decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279, convertito dalla legge n. 365 del 2000 e delle ordinanze del Ministero dell'interno n. 3090 del 18 ottobre 2000, n. 3110 del 1° marzo 2001 e delle ordinanze del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3258 del 20 dicembre 2002 e n. 3309 dell'11 settembre 2003,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di predisporre un provvedimento che, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 35, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, consenta alle regioni di definire modalità per la trasformazione, utilizzando risorse proprie del predetto rapporto di lavoro a tempo determinato in rapporto a tempo indeterminato, adeguando, se necessario, il programma triennale di fabbisogno di personale.

9/5303/5. Rosato, Stradella.

La Camera,

impegna il Governo

a presentare entro 90 giorni ai sindacati, alle associazioni e alle Commissioni parlamentari una proposta sullo Statuto dei ricercatori per affrontare i seguenti temi:

diritti dei ricercatori;

condizioni retributive;

libertà della ricerca;

mobilità tra Enti e Università;

supporti alla formazione continua;

collocazione contrattuale.

9/5303/6. Tocci.

## INTERPELLANZE URGENTI

**(Sezione 1 – Problemi occupazionali nella zona industriale di Massa Carrara)****A)**

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro delle attività produttive, per sapere – premesso che:

negli anni novanta la zona industriale di Massa Carrara ha subito un forte ridimensionamento, che ha visto la chiusura di grandi imprese, come la *Dalmine* spa;

a seguito di ciò, il Parlamento si era impegnato ad operare per favorire la reinustrializzazione;

a ciò era preposta la *Spi* (Società di promozione industriale), con finanziamenti adeguati (legge 15 maggio 1989, n. 181), oggi *Sviluppo Italia*, che, a partire dal 1998, ha individuato sia gli imprenditori che i progetti industriali da insediare nell'area *ex Dalmine* e ne ha sostenuto i progetti attraverso i finanziamenti pubblici della legge n. 181 del 1989;

quasi tutte queste imprese – selezionate dalla *Spi* – stanno vivendo una forte crisi, alcune di esse sono già fallite:

*a) la Bsi (Brain storm industry)*, costituita nel febbraio del 1998 e attiva dal maggio 1998, con sede nei locali della *ex Dalmine*, aveva assunto, dal luglio del 1998, 18 dipendenti, 17 dei quali *ex Dalmine*, più altre 7 unità con contratto di formazione lavoro. Il progetto industriale di questa azienda avrebbe dovuto consistere nella produzione di macchinari per la bonifica dei rifiuti ospedalieri « *Bravo Hospital* », produzione che non è mai iniziata, nonostante molti interventi e solle-

citi sulla *Spi* da parte delle istituzioni locali. Ha dichiarato fallimento il 31 ottobre 2001: i sette lavoratori con contratto di formazione lavoro sono stati licenziati, gli altri sono in cassa integrazione straordinaria;

*b) la Climax*, società di produzione di condizionatori d'aria, il cui stabilimento ha chiuso a gennaio del 2003, con la conseguente messa in mobilità dei lavoratori;

*c) la Nasa*, azienda metalmeccanica di proprietà di Michele Casiello, di cui è stato decretato il fallimento ad agosto 2004, con la richiesta di cassa integrazione per fallimento per 32 lavoratori, a cui se ne aggiungono 6 in mobilità;

*d) la Tirrena Macchine*, altra azienda di proprietà di Casiello, che versa in condizione di grave crisi, con gli 84 lavoratori che non percepiscono lo stipendio dal mese di luglio 2004 e che, secondo gli interpellanti, in mancanza di un chiaro piano finanziario, è anch'essa a rischio fallimento;

*e) la Crsa (Costruzione sistemi riparazioni auto)*, in concordato preventivo dal 5 agosto 2004, la cui dirigenza ha presentato, durante un recente incontro con i sindacati, la richiesta di ricorso alla cassa integrazione straordinaria per circa 30 lavoratori;

i lavoratori della *ex Nasa* e della *Tirrena Macchine* sono da tempo in stato di agitazione per sollecitare il Governo alla definizione di una soluzione certa per il loro futuro occupazionale;

le istituzioni locali hanno ripetutamente richiesto un confronto a livello nazionale;

*Sviluppo Italia* ha ancora a disposizione fondi pubblici da investire in questa area –:

quali iniziative intenda porre in essere perché sia avviato quanto prima un confronto fra i vertici di *Sviluppo Italia*, le istituzioni locali e le organizzazioni sindacali, affinché venga affrontata la vicenda relativa alle suddette imprese e vengano proposte delle possibili alternative industriali per offrire una prospettiva ai lavoratori, oltre che per mantenere gli impegni assunti per aiutare lo sviluppo industriale di questa area.

(2-01307) « Cordoni, Adduce, Agostini, Albonetti, Amici, Battaglia, Bellini, Benvenuto, Bogi, Bonito, Borrelli, Buglio, Cabras, Capitelli, Caldarola, Carboni, Cennamo, Chianale, Chiti, Filippeschi, Finocchiaro, Fluvi, Galeazzi, Innocenti, Labate, Leoni, Lulli, Luongo, Magnolfi, Mariotti, Montecchi, Mussi, Rognoni, Nicola Rossi, Rossiello, Sabattini, Sandri, Sasso, Sciacca, Sereni, Siniscalchi, Soda, Susini, Tidei, Tolotti, Trupia, Turco, Michele Ventura, Vigni, Visco, Zanotti ».

(23 settembre 2004)

**(Sezione 2 – Ruolo ricoperto dall'istituto nazionale per la fauna selvatica nell'ambito delle trattative tra il Governo italiano e l'Unione europea per il prolungamento della stagione venatoria)**

**B)**

I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri e il Ministro delle politiche agricole e forestali, per sapere – premesso che:

il ministero delle politiche agricole e forestali ha recentemente interpellato i competenti organismi dell'Unione europea per ottenerne una valutazione preventiva in ordine all'auspicato allargamento al mese di febbraio del prelievo venatorio in Italia di alcune specie migratorie;

l'interpello all'Unione europea presuppone una congrua interpretazione e applicazione della non sempre univoca normativa di cui alla direttiva 79/409 CEE e della guida interpretativa alla direttiva uccelli, con riferimento alla fase biologica della partenza dei volatili verso i luoghi di nidificazione;

in vista dell'emissione del parere dell'Unione europea sono stati previsti dagli incontri a Bruxelles tra rappresentanti dell'Unione europea e rappresentanti del ministero delle politiche agricole e forestali;

con riferimento alla preparazione di tali incontri (in occasione dei quali la richiesta italiana sarà supportata da documentazione congrua, idonea a fondare la stessa richiesta), sarebbero stati programmati e si sarebbero avuti precedenti incontri tra rappresentanti del ministero delle politiche agricole e forestali e rappresentanti dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica;

la partecipazione dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica sarebbe stata decisa per ottenere la « consulenza » che allo stesso istituto è attribuita dall'articolo 7, comma 1, della legge n. 157 del 1992;

si ignora se il ministero delle politiche agricole e forestali abbia chiesto consulenza e « documenti » anche ad altri soggetti qualificati, in ipotesi del mondo universitario e accademico o del mondo ornitologico, legittimati e titolati a fornire al Governo, in aggiunta all'Istituto nazionale per la fauna selvatica o in alternativa all'Istituto nazionale per la fauna selvatica, apporti scientifici e contributi di verifiche e di catture, utili a giustificare e confermare la congruità delle richieste modifiche della stagione venatoria;

l'Istituto nazionale per la fauna selvatica, ente sottoposto per legge alla vigilanza della Presidenza del Consiglio dei ministri, può operare, se richiesto, come « consulente » per lo Stato, ma lo Stato,

anche sul piano dei rapporti internazionali e comunitari, può rinunciare all'utilizzo delle consulenze, ritenendole errate, non corrette scientificamente o validamente contrastate da altre risultanze probanti, già acquisite o da acquisire;

nel corso del lungo esame davanti alla XIII Commissione agricoltura della Camera dei deputati delle proposte di legge di modifica della legge 11 febbraio 1992, n. 157 e, in particolare, nel contesto dell'approfondita indagine conoscitiva, sono stati acquisiti autorevoli documenti scientifici, che provano il fondamento della richiesta avanzata dal ministero delle politiche agricole e forestali all'Unione europea;

lo stesso documento «Ornis» conferma la congruenza e fondatezza di tale richiesta —:

se l'Istituto nazionale per la fauna selvatica, d'iniziativa o perché richiesto, abbia espresso un suo parere in ordine alla richiesta inoltrata dal ministero delle politiche agricole e forestali all'Unione europea;

se tale parere, ove espresso, sia rimasto all'interno del rapporto Stato(ministero delle politiche agricole e forestali)-consulente ovvero abbia valicato tale rapporto, attraverso percorsi non istituzionali e verso destinatari diversi dal referente (mandante) previsto dalla legge;

se, qualora l'Istituto nazionale per la fauna selvatica abbia violato la legge ed il mandato della legge previsto, non si ritenga di dover attivare i meccanismi sanzionatori conseguenti alla vigilanza che compete alla Presidenza del Consiglio dei ministri;

se eventuali pareri espressi dall'Istituto nazionale per la fauna selvatica, qualora inaffidabili in quanto errati, condizionati, scientificamente non corretti o in contrasto con precedenti valutazioni provenienti dallo stesso istituto ovvero contrastati da altre risultanze altrimenti ac-

quisite, non debbano essere surrogati da altri dati, di diversa provenienza e natura, comunque validi e riscontrati.

(2-01333) « Onnis, Caruso, Patarino, Pezzella, Villani Miglietta, Meroi, Fatuzzo, Geraci, La Grua, Gallo, Angela Napoli, Arrighi, Ghiglia, Gianni Mancuso, Paolone, Messa, Maggi, Bornacin, Strano, Trantino, Alberto Giorgetti, Menia, Saia, Airaghi, Foti, Alboni, Cola, Leo, Benedetti Valentini, Nespoli, Ascierio, Cristaldi, Carrara, Macerattini, Porcu, Rositani, Mereu, Peretti, Giuseppe Gianni, Tanzilli, Emerenzio Barbieri, Dorina Bianchi, Misuraca, Romele, Ricciuti, Masini, Collavini, Zama, Germanà, Cuccu, Di Virgilio, Testoni, Minoli Rota, Massidda, Grimaldi, Marinello, Floresta, Pinto, Brusco, Vascon, Bricolo, Guido Dussin, Stucchi ».

(11 ottobre 2004)

**(Sezione 3 – Iniziative a favore dell'ordine Maurizioano di Torino)**

**C)**

I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri e il Ministro dell'interno, per sapere — premesso che:

l'Ordine mauriziano, posto sotto l'alto patronato del Presidente della Repubblica, ente di diritto pubblico previsto dalla XIV disposizione transitoria e finale della Costituzione, svolge la propria attività ed attua i propri fini istituzionali ai sensi della legge speciale 15 novembre 1962, n. 1596, approvata in attuazione della citata disposizione costituzionale;

le successive leggi di riforma sanitaria, a partire dalla legge n. 833 del 1978, hanno sempre ribadito la natura pubblica dell'ente, la collocazione nell'ambito della sanità pubblica delle prestazioni erogate dagli ospedali mauriziani e la natura obbligatoria del rapporto convenzionale da parte della regione Piemonte;

le stesse leggi di riforma sanitaria hanno sempre fatto salvo l'ordinamento giuridico che regola il funzionamento dell'Ordine, imponendo a quest'ultimo l'applicazione nella normativa riguardante le aziende sanitarie locali ed ospedaliere solo « in quanto compatibile », proprio per la dovuta salvaguardia della legge speciale regolante l'attività dell'Ordine;

la rilevanza pubblica dell'ente è oltremodo sottolineata dalla disposizione della citata legge speciale, che attribuisce al ministero dell'interno e al ministero del tesoro il controllo su alcuni atti assunti dal consiglio di amministrazione dell'ente;

numerose sentenze del Consiglio di Stato hanno riaffermato, nel corso degli ultimi anni, l'unitarietà dell'ente, pur nella pluralità dei compiti affidati, garantendo all'Ordine mauriziano una tutela derivante dalla configurazione costituzionale e dal ruolo del patronato esercitato dalla Presidenza della Repubblica;

in considerazione del grave stato di disavanzo manifestatosi nei bilanci dell'ente, con decreto del Presidente della Repubblica del 19 settembre 2002, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* 12 ottobre 2002, n. 240, si è provveduto allo scioglimento degli organi ordinari dell'Ordine mauriziano ed è stato nominato, per una durata di sei mesi, commissariato straordinario il prefetto dottoressa Anna D'Ascenzo;

successivamente, con il decreto del Presidente della Repubblica dell'8 aprile 2003, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* 15 maggio 2003, n. 111, si è provveduto alla proroga del suddetto incarico commissariale, sino al 30 aprile 2004;

in data 27 aprile 2004, risulta essere stato adottato un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di cui, peraltro, non risulta ancora la data di pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* — disattendendo in tal modo quanto previsto al riguardo dall'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 — con il quale si dispone la nomina *ex novo* del citato prefetto D'Ascenzo a commissario straordinario dell'ente Ordine mauriziano;

la situazione di grave dissesto finanziario dell'ente risulta originato da vari fattori, già evidenziati nei verbali del collegio dei revisori dei conti per l'esercizio dell'anno 1997, regolarmente inviati al ministero dell'interno e del tesoro, in cui si evinceva tra l'altro lo stato di conflittualità con la regione Piemonte ed il conseguente disavanzo dell'ente. Fattori che, in qualche modo, sono sembrati accentuarsi nel corso degli ultimi due anni;

in particolare, nonostante l'ente sia sempre stato inserito dalla regione Piemonte nei programmi di ripiano dei *deficit* sanitari, finanziati dallo Stato, a partire dal 1998 ne è stato inopinatamente escluso senza alcuna motivazione inviata all'ente, seppur nel corso di quegli stessi anni gli ospedali mauriziani abbiano erogato prestazioni di eccellenza, unanimemente riconosciute dalla popolazione piemontese e dalla stessa regione Piemonte (le tabelle ufficiali regionali collocavano negli anni 2000, 2001 e 2002 gli ospedali mauriziani nei primissimi posti, per qualità e quantità delle prestazioni, tra gli ospedali piemontesi), abbiano raggiunto alti livelli di qualificazione professionale e abbiano coperto settori nei quali la regione Piemonte era da anni in grave ritardo, come nei casi di cardiocirurgia e oncologia;

sempre a partire dal 1998 l'ente risulta essere stato rimborsato, per le prestazioni pubbliche erogate a favore della regione stessa, come una struttura privata, per cui i due concomitanti fattori, esclusione dal ripiano e rimborsi impropri, hanno determinato lo sbilancio accumulato dall'ente negli anni 1999-2002 —:

se risponda al vero che il commissario straordinario dell'ente, dottoressa Anna Maria D'Ascenzo, abbia inviato una lettera (datata 18 novembre 2002, prot. Comm.S. 257) alla regione Piemonte e per conoscenza ai ministeri dell'interno, dell'economia e delle finanze e della salute, con la quale riconosceva e difendeva le legittime ragioni dell'Ordine mauriziano nei confronti della regione Piemonte, addirittura ricorrendo contro la stessa, come aveva già fatto il precedente consiglio d'amministrazione, salvo poi, per ragioni inspiegabili, fare marcia indietro ed addirittura proporre, nella relazione finale della prima fase del commissariamento, lo scioglimento dell'ente ed il ritiro dei ricorsi avanti il tribunale regionale amministrativo del Piemonte, ritiro rigettato dal presidente del tribunale regionale amministrativo stesso, per cui verranno discussi il 21 dicembre 2004;

se risponda al vero che la convenzione stipulata nel maggio 2004 tra regione Piemonte e commissario dell'Ordine mauriziano (richiesta dal precedente consiglio d'amministrazione sin dal 1998 e mai sottoscritta dalla regione) in realtà confermi, anche per il periodo passato, la collocazione dell'attività sanitaria prestata dagli ospedali dell'ordine nell'area pubblica, come sempre sostenuto dal precedente consiglio d'amministrazione;

se risponda al vero che nel periodo di vigenza del commissariamento il disavanzo dell'Ordine mauriziano sia ulteriormente aumentato, anche in misura maggiore di quella registrata negli anni precedenti;

se risponda al vero che gli emolumenti dei quattro componenti l'organo commissariale, raggiungano cifre esorbitanti, ben superiori a quelle erogate nel complesso ai precedenti vertici dell'ente;

se non ritenga che il provvedimento con il quale si è provveduto, in data 27 aprile 2004, alla nuova nomina del prefetto D'Ascenzo a commissario straordinario — seppur legittimo nella natura, alla luce di quanto disposto dal decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419 — risulti

viziato dalla mancata pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*, nonché viziato nella sostanza, in quanto surrettiziamente volto ad aggirare il vincolo di durata della gestione commissariale prevista dall'articolo 12 dello statuto dell'ente stesso e fissata in 18 mesi, stante il primo provvedimento di nomina datato 19 settembre 2002;

infine, quali siano i dettagli della proposta del ministero dell'interno, apparsa sui giornali torinesi il giorno 18 settembre 2004, che pare sia finalizzata allo smembramento di un ente secolare come l'Ordine mauriziano, sostenendone la non attualità, la rischiosa alienazione del suo enorme patrimonio immobiliare e l'assorbimento da parte della regione Piemonte delle attività sanitarie, il tutto in palese violazione della Costituzione, della legge speciale n. 1596 del 1962, della normativa vigente in materia sanitaria e di numerose sentenze delle supreme corti.

(2-01337) « Violante, Benvenuto, Buemi, Buglio, Chianale, Cima, Dameri, Lucà, Merlo, Morgando, Panattoni, Provera, Rava, Turco, Vertone, Nigra ».

(12 ottobre 2004)

**(Sezione 4 – Iniziative per il risarcimento economico a favore dei medici specializzandi che negli anni 1983-1991 non hanno percepito la borsa di studio)**

**D)**

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per sapere — premesso che:

la direttiva 82/76 CEE riconosce il diritto all'erogazione di una borsa di studio ai medici ammessi ad una scuola di specializzazione;

esiste per gli specializzandi del periodo 1983/1991 il diritto ad ottenere la borsa di studio, nella misura ed alle condizioni indicate dall'articolo 11 della legge n. 370 del 1999;

la discrezionalità dell'amministrazione va riconosciuta per l'organizzazione, la programmazione e la gestione dei corsi, ma non può riguardare il limite temporale di applicazione delle direttive che dalle norme nazionali di recepimento viene fissato ai corsi di specializzazione iniziati nell'anno accademico 1991/1992, senza considerare quelli iniziati prima;

giacciono presso ambedue i rami del Parlamento proposte di legge tendenti a sanare la disparità di trattamento tra specializzandi, a partire dal 1983;

una recente sentenza del Consiglio di Stato conferma il diritto a ricevere la borsa di studio per gli specializzandi negli anni 1983/1991, rigettando l'accezione di prescrizione avanzata dal ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per genericità dalla stessa;

il contenzioso nel merito determinerà, anche alla luce della succitata sentenza, notevole danno erariale —:

quali iniziative il Ministro interpellato intenda adottare per risarcire economicamente i medici specializzandi negli anni 1983/1991 che non hanno usufruito della dovuta borsa di studio.

(2-01324) « Marinello, Tarantino, Angelino Alfano, Gioacchino Alfano, Fallica, Jacini, Masini, Misuraca, Ricciuti, Amato, Blasi, Giudice, Germanà, Scherini, Mormino, Licastro Scardino, Romele, Minoli Rota, Di Virgilio, Caminiti, Di Teodoro, Palmieri, Paroli, Milanato, Cossiga, Savo, Rivolta, Lenina, Pinto, Muratori, Floresta, Alfredo Vito, Campa, Rosso, Daniele Galli ».

(5 ottobre 2004)

**(Sezione 5 – Eventuale partecipazione di organizzazioni non governative italiane ed attività del Cimic Group South in Iraq)**

**E)**

I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri e il Ministro della difesa, per sapere – premesso che:

numerosi sono gli indizi che hanno portato gli organi di informazione italiani a parlare del rapimento di Simona Pari e Simona Torretta come di un « sequestro anomalo »;

il commissario straordinario della Croce rossa italiana, Maurizio Scelli, in un'intervista al quotidiano *la Repubblica*, ricostruendo le trattative che hanno portato al rilascio ha affermato: « Siamo stati bendati, portati in giro per Bagdad e poi in una stanza dove siamo rimasti per otto ore ad un interrogatorio che ad un certo punto ho creduto fosse una trappola... Nella stanza, oltre a Navar, c'erano anche il mediatore e gli emissari »; « Insistevano nel dire – racconta sempre Scelli – che le ragazze sono spie, che i loro nomi sono in una lista che sembra provenga dagli uffici dei servizi segreti americani. Una lista di elementi di spionaggio »;

l'Italia ha firmato il *memorandum of understanding* Nato *Cimic group south*, assieme ai rappresentanti di Grecia, Portogallo e Ungheria, il 26 febbraio 2004;

il *Cimic group south* è un reparto multinazionale della Nato a guida italiana, in grado di ricercare, addestrare e proiettare unità di specialisti nel soccorso e nella ricostruzione di aree sconvolte da conflitti; è articolato su due componenti sotto un unico comando: uno *staff* multinazionale del quale fanno parte militari dei quattro Paesi firmatari e una componente operativa *Cimic* nazionale del-

l'esercito italiano; l'unità opera nel campo della cooperazione civile-militare (*Cimic*) e svolge funzioni di coordinamento e di cooperazione tra i contingenti militari e le organizzazioni civili ovvero con le autorità locali, agendo a contatto diretto con il mondo civile nell'area d'interesse;

il *Cimic group south* esplica la sua attività come supporto alla missione, nel coordinamento e cooperazione tra il comandante Nato e gli attori civili presenti nel teatro operativo, comprese le autorità locali e le organizzazioni internazionali governative e non governative, oltre a tutte le agenzie operanti sul territorio;

il *Cimic group south* può essere impiegato in operazioni di difesa collettiva (articolo 5 del trattato Nato), nel caso di minaccia esterna ad un Paese alleato, o in operazioni di risposta a crisi, nel caso di intervento a supporto della pace di una nazione esterna all'alleanza atlantica;

tra le funzioni del *Cimic group south* è fondamentale il ruolo di addestramento e di sviluppo formativo per la preparazione del personale impiegato nella cooperazione civile, oltre alla creazione nelle zone di intervento di centri *Cimic*, tali da operare come interfaccia operativo, al fine di cooperare e coordinarsi agevolmente con tutti gli attori civili presenti sul territorio —

se in operazioni sul territorio iracheno siano stati impiegati reparti del *Cimic group south*;

se organizzazioni non governative italiane presenti in Iraq abbiano partecipato o partecipino ad attività del *Cimic group south* e/o siano state coinvolte in operazioni del *Cimic group south* e/o con personale *Cimic group south*.

(2-01326)

« Deiana, Giordano ».

(5 ottobre 2004)

**(Sezione 6 – Iniziative normative volte ad estendere le agevolazioni fiscali previste per le autovetture anche agli autocaravan ed ai caravan)**

**F)**

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro dell'economia e delle finanze, per sapere – premesso che:

l'*autocaravan* (o *camper*) rappresenta il mezzo più comodo per consentire una razionale mobilità ai portatori di *handicap* e alle famiglie dei disabili;

la funzione sociale del *camper* era già stata riconosciuta in sede di approvazione della legge finanziaria per il 2001, dove all'articolo 81, comma 3, venivano estesi anche al *camper* i benefici già previsti (vale a dire la detrazione Irpef del 19 per cento) per le comuni autovetture;

per assicurare una migliore mobilità e una più degna vivibilità a chi è affetto da gravi menomazioni fisiche, sensoriali o psichiche sarebbe opportuno facilitare l'acquisto dei *camper*, applicando loro l'Iva agevolata del 4 per cento (attualmente prevista per le sole autovetture);

come è noto, la legge consente un solo acquisto nell'arco di quattro anni e, quindi, non si contribuirebbe, con l'applicazione di tale beneficio, ad accrescere le spese a carico dello Stato;

diversa questione è quella relativa all'acquisto del *caravan* (o *roulotte*), per il quale non è prevista alcun tipo di agevolazione (né ai fini della detrazione Irpef, né tanto meno ai fini dell'Iva), in quanto legato all'acquisto di un'autovettura adatta a trainarlo, già beneficiaria di agevolazioni fiscali, mentre invece sono numerose le sollecitazioni in tal senso che provengono da quanti sono sempre più impegnati nel sociale e a favore di quanti devono già sopportare il peso di *handicap* gravi —

se non ritenga, anche alla luce di quanto esposto, di poter adottare iniziative normative volte ad estendere le citate agevolazioni previste per le autovetture anche agli *autocaravan* (Iva al 4 per cento)

e ai *caravan* (Iva al 4 per cento e detrazione Irpef del 19 per cento) o, in subordine, per questi ultimi, quantomeno la detrazione Irpef del 19 per cento.

(2-01298) « Zanella, Pecoraro Scanio, Cento, Boato ».

(21 settembre 2004)

**(Sezione 7 - Proposta del Governo di prolungamento della stagione venatoria)**

**H)**

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro delle politiche agricole e forestali, per sapere — premesso che:

nel dicembre del 2002 il ministero delle politiche agricole e forestali ha presentato all'Unione europea dei documenti che avrebbero dovuto dimostrare la legittimazione del prolungamento della stagione venatoria al mese di febbraio da parte dell'Italia;

tale documentazione è stata respinta dalla Commissione europea, in quanto ritenuta del tutto insufficiente ed anzi priva di validi supporti scientifici;

la direttiva europea 79/409 CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici rappresenta uno dei capisaldi della legislazione ambientale ed impone come proprio obiettivo il mantenimento delle popolazioni viventi allo stato naturale nel territorio del continente; uno degli elementi fondamentali della direttiva è il divieto di esercizio della caccia durante le fasi biologiche più delicate degli animali, vale a dire quella della riproduzione, della migrazione verso i luoghi di nidificazione, della nidificazione, della dipendenza; inoltre, la guida interpretativa alla cosiddetta « direttiva uccelli », emanata ufficialmente dalla Commissione europea, pone come ulteriori elementi decisivi per la determinazione dei periodi di caccia il fatto che con vi sia rischio di confusione con le specie simili che versino in uno *status* di conservazione sfavorevole e il fatto che si eviti il disturbo ad altre specie;

alla fine del mese di luglio 2004 il ministero delle politiche agricole e forestali ha nuovamente chiesto alla Commissione europea un *meeting* sui periodi di caccia in Italia —:

con quali finalità specifiche gli incaricati del ministero delle politiche agricole e forestali abbiano richiesto nuovi incontri a Bruxelles;

se le richieste avanzate dal ministero delle politiche agricole e forestali per il prolungamento della stagione venatoria in Italia rispettino o vorranno rispettare tutti i parametri suddetti;

se l'Istituto nazionale per la fauna selvatica, unico organismo scientifico nazionale riconosciuto dalla legge n. 157 del 1992, sia stato convocato in tali incontri o quale sia il suo parere in materia;

quali dati siano stati eventualmente forniti alla Commissione europea dai vari organismi competenti, dal momento che tutti i documenti scientifici a livello internazionale e nazionale fino ad oggi escludono, per ragioni varie e legittime, la possibilità di poter esercitare in Italia la caccia sulle popolazioni naturali nel mese di febbraio;

se si siano svolte riunioni tra i ministeri delle politiche agricole e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio in materia e chi vi abbia partecipato, e a quale titolo;

se a tali incontri siano state convocate le associazioni ambientaliste, in particolare la Lipu (Lega italiana per la protezione degli uccelli), *partner* italiana di *Birdlife international*, associazione che possiede specifiche competenze ed è parte competente per i comitati scientifici a Bruxelles;

quale sia attualmente il ruolo del commissario dell'Istituto nazionale della fauna selvatica, dal momento che è stato recentemente nominato il nuovo presidente dell'istituto.

(2-01325) « Zanella, Pecoraro Scanio, Lion, Boato ».

(5 ottobre 2004)